

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	28
GIUSTIZIA (II)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	35
FINANZE (VI)	»	41
AFFARI SOCIALI (XII)	»	51
AGRICOLTURA (XIII)	»	64

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 79.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	<i>Pag.</i>	75
<i>INDICE GENERALE</i>	»	76

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di specificare fin d'ora i criteri che informeranno le valutazioni di ammissibilità sulle proposte emendative ai fini della predisposizione delle medesime.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il regime di ammissibilità degli emenda-

menti ai disegni di legge di conversione di decreti-legge è più stringente di quello ordinario e fa presente che la presidenza non potrà che attenersi, nella valutazione degli emendamenti che saranno presentati, ai criteri stabiliti dall'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento e dalla relativa prassi applicativa come si è venuta consolidando negli anni, con particolare riguardo a quella concernente l'ammissibilità di emendamenti riferiti ai decreti-legge recanti disposizioni di proroga di termini.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di poter disporre maggiore tempo per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, nella seduta del 10 gennaio, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 16 gennaio prossimo, alle ore 12. Peraltro, alla luce della richiesta testé formulata, considerato che la Conferenza dei capigruppo di oggi ha stabilito che la discussione del provvedimento in Assemblea abbia inizio lunedì 23

gennaio e tenuto conto della necessità di disporre del tempo necessario per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia posticipato alle ore 15 di lunedì 16 gennaio.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte quindi che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite nella seduta del 10 gennaio, nella giornata odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.

Comunica, infine, che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Antonio BORGHESI (IdV) preliminarmente osserva come il provvedimento in esame si presenti, rispetto ad altri analoghi interventi degli anni precedenti, più asciutto ed effettivamente recante solo proroghe di termini e non norme di carattere sostanziale. Osserva come tale circostanza inciderà conseguentemente sulle proposte emendative che il suo gruppo di accinge a predisporre, anche in relazione a quanto affermato dal presidente Bruno, in numero contenuto. Con riferimento al merito del decreto, osserva che appare incoerente con l'impostazione seguita dal Governo di rigore nei conti pubblici il differimento dell'entrata in vigore del carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli enti parco, disposta dal decreto-legge n. 78 del 2010 di cui all'articolo 13, comma 1. Analogamente osserva come sia inopportuno la proroga di un anno del passaggio delle funzioni dalle sopprimende autorità d'ambito territoriale alle regioni, di cui all'articolo 13, comma 2, con spreco di risorse pubbliche, riservandosi di presentare proposte emendative volte a ridurre la portata di tale proroga. Parimenti incoerente con le iniziative assunte dal Governo nella direzione della riduzione o della sostanziale soppressione delle province ritiene la disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, che proroga lo stanziamento dei fondi per la realizzazioni delle opere funzionali allo

stabilimento delle prefetture nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, peraltro senza la fissazione di un criterio preciso volto ad individuare lo stato di avanzamento dell'opera che consente la proroga dei predetti fondi. Con riferimento all'articolo 29, comma 11, che proroga di sei mesi i termini previsti dall'articolo 14, comma 31, lettere a) e b) del decreto-legge n. 78 del 2010, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, rileva come tale rinvio sia da ritenersi sbagliato. Nel manifestare apprezzamento per la scelta, sostenuta a suo tempo dall'ex Ministro Calderoli, di inserire l'esercizio in forma associata delle funzioni tra i parametri per i meccanismi di premialità, osserva che almeno si potrebbero unificare i due termini previsti superando la distinzione tra le prime due funzioni fondamentali il cui esercizio in forma associata dovrà, con la proroga, partire entro il prossimo mese di giugno e per le altre entro il mese di dicembre. Con riferimento quindi all'articolo 15, commi 7 e 8, giudica positivamente, pur non condividendo la proroga per la messa in sicurezza delle strutture turistico-alberghiere, la previsione di condizioni stringenti. Sulle richiamate questioni il suo gruppo si riserva di presentare proposte emendative.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con gli interventi che hanno sottolineato come ci si trovi di fronte ad un decreto-legge di proroga dei termini semplificato rispetto al passato. Ricorda peraltro come da tempo i decreti-legge recanti proroga di termini previsti da disposizioni legislative siano stati oggetto di un confronto parlamentare vivace, poiché sovente accanto alle proroghe è stata innovata la legislazione vigente ovvero, in altri casi, vi è stata una presa d'atto della non volontà di giungere a determinate scelte di carattere politico.

Evidenzia come di fronte ad una pluralità di proroghe dei termini occorrerebbe, in primo luogo, chiedersi per quale

ragione i termini vigenti non abbiano funzionato e perché non vi sia stato un sufficiente monitoraggio.

Nel ringraziare i relatori per aver fornito alle Commissioni un quadro di riferimento chiaro degli ambiti di intervento del provvedimento, sottolinea come il decreto-legge in esame, seppure semplificato rispetto al passato, per alcuni versi rechi disposizioni che non contengono mere proroghe.

Si sofferma, in primo luogo sull'articolo 2, che proroga l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana: al riguardo, è necessario chiarire preliminarmente le ragioni che sono alla base di tale proroga e dei connessi ritardi, in particolare per l'adozione del decreto legislativo di riordino della Croce rossa italiana. Chiede dunque al Governo di chiarire quali siano i percorsi e le problematiche in atto con riferimento a tale materia.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 11, commi 2 e 3, riguardanti le concessioni aeroportuali. Segnala come vi siano, in tale settore, continui inadempimenti delle prescrizioni del codice della navigazione, modificato, per la parte aeronautica, con il decreto legislativo n. 96 del 2005, in ordine alla durata delle concessioni e al bando europeo ivi previsto. Ci si trova di fronte, a suo avviso, a rendite di posizione in favore dei concessionari, già destinatari di atti di durata quarantennale. Evidenzia dunque la necessità che il Governo chiarisca la politica che intende seguire per dare attuazione alla normativa in essere e, in particolare, al codice della navigazione.

Segnala come le proroghe non debbano coprire le inadempienze, rispetto alle quali occorre interrogarsi.

Richiama quindi le disposizioni che riguardano l'ANAS, evidenziando come ci si trovi di fronte ad una situazione di poca chiarezza. Ricorda, infatti, come sia stata prevista l'istituzione di un'Agenzia ma che, in attesa dell'attribuzione dei compiti e dei necessari adempimenti, le funzioni sono state attribuite ad altri soggetti. Ritiene quindi opportuni maggiori chiarimenti riferiti alla proroga al 31 marzo 2012, prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 11.

Si sofferma poi sul comma 3 dell'articolo 13, che reca una proroga dei termini per l'entrata in operatività del SISTRI, investendo profili che attengono alla tracciabilità, al controllo e al trasporto di merci pericolose. Sottolinea come si tratti dell'ennesima proroga che riguarda il SISTRI e sul punto è quanto mai necessario un contributo di chiarezza da parte dell'Esecutivo.

Richiama quindi la previsione del comma 1 dell'articolo 21, che deve a suo avviso definirsi esilarante. La norma dispone infatti la proroga, per il personale di Poste italiane Spa in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, dei comandi in atto fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Occorrerebbe quindi comprendere la *ratio* di tale disposizione e svolgere una riflessione sulla natura di Poste italiane Spa.

Fa presente di essersi soffermato, nel proprio intervento, sui profili richiamati dal relatore Bressa e che attengono maggiormente alle materie di competenza della I Commissione. Auspica peraltro un chiarimento del Governo anche sulle questioni di carattere fiscale ed economico sollevate dal relatore per la V Commissione nella sua relazione introduttiva.

Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame, con l'auspicio che la valutazione di ammissibilità non abbia un carattere eccessivamente stringente.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel dar atto al Governo che il decreto-legge « proroga-termini » di quest'anno è più asciutto di quelli cui il Parlamento è stato abituato negli ultimi tempi, esprime l'avviso che, in ogni caso, quello del decreto annuale « proroga-termini » sia un rito da abolire, anche perché spesso le proroghe si rendono necessarie non per esigenze effettive dei cittadini, ma per inerzie o esigenze interne della pubblica amministrazione.

Rileva poi che anche nel decreto di quest'anno si rinvengono comunque diverse disposizioni che non sono di proroga

di termini, ma sostanziali. Si riferisce, ad esempio, all'articolo 27, in materia di trasporto pubblico locale, che non solo affievolisce il vincolo relativo al livello di indebitamento, rendendolo graduale, ma delinea un percorso di efficientamento del settore eccessivamente morbido, mentre servirebbero misure più drastiche e stringenti per evitare che il settore continui a scaricare le proprie inefficienze sugli utenti.

Per quanto riguarda i termini relativi ad adempimenti di competenza della pubblica amministrazione già ripetutamente prorogati, ritiene che il Governo dovrebbe decidere se provvedere o meno, e in questo caso attivarsi in sede legislativa per la abrogazione delle disposizioni in questione. Si riferisce, in particolare, alle proroghe disposte dall'articolo 1, in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, all'articolo 2, in materia di proroga del commissario straordinario della Croce rossa, all'articolo 3, in materia di verifiche sismiche, all'articolo 5, in materia di trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra, all'articolo 10, commi 1 e 2, in materia di utilizzo di sostanze attive prodotte fuori dell'Unione europea nella produzione di medicinali e di adempimenti per l'attuazione della nuova disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria.

Rileva, ancora, che un altro gruppo di disposizioni discutibili sono quelle che recano proroghe al termine di decorrenza di norme previste per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Si riferisce, in particolare, all'articolo 13, comma 1, che esime per il 2012 i presidenti degli enti parco dall'applicazione della norma sulla gratuità degli incarichi negli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche; all'articolo 13, comma 2, che mantiene in vita per un altro periodo le ATO; all'articolo 29, comma 11, che rinvia il termine entro il quale i comuni con popolazione tra mille e 5 mila abitanti devono prendere a esercitare in forma associata alcune funzioni fondamentali; all'articolo 15, comma 5, che interviene in materia di contributi —

che sono cospicui e ormai senza finalizzazione — a favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; e all'articolo 15, comma 6, che interviene in materia di contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. A quest'ultimo riguardo sottolinea che — se si vuole davvero razionalizzare le spese per la pubblica amministrazione — occorre riordinare la rete degli uffici territoriali dello Stato, aggregandoli su aree non necessariamente coincidenti con quelle delle province.

Osserva, poi, che un altro gruppo di disposizioni appaiono in contrasto con un indirizzo di programma del Governo in carica da lei particolarmente condiviso, vale a dire quello di promuovere e favorire la concorrenza.

Si riferisce, in questo caso, soprattutto all'articolo 11, che al comma 2 proroga il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di concessioni per la gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale avviati prima dell'entrata in vigore della disciplina vigente che prevede la procedura di gara per l'assegnazione di queste concessioni. Sottolinea, tra l'altro, che la mancata assegnazione delle concessioni ostacola anche l'adeguamento delle tariffe, che è a sua volta la preconditione per la programmazione di investimenti nel settore.

Si riferisce inoltre ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 11, che, da una parte, rinviando l'entrata a regime dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali al 31 marzo 2012 — data che secondo notizie di stampa coinciderebbe con quella di pensionamento del suo direttore generale — e, dall'altra parte, ne prefigurano la soppressione. A suo avviso, sarebbe più corretto procedere fin da subito alla soppressione dell'Agenzia e all'attribuzione delle relative funzioni a un'autorità di regolazione dei trasporti effettivamente indipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si riferisce, infine, all'articolo 28, che proroga anche per il 2012 la Convenzione

tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. relativa al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, che dovrebbe, a suo avviso, essere affidato invece mediante gara pubblica.

In conclusione, auspica che il Governo fornisca chiarimenti sulle questioni da lei sollevate e preannuncia in ogni caso emendamenti della sua parte politica.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come il decreto-legge in esame appaia snellito rispetto ad analoghi provvedimenti presentati in passato anche in ragione del fatto che, in questa occasione, la prima lettura si è svolta alla Camera anziché al Senato, dove – come è noto – vi sono criteri di ammissibilità degli emendamenti meno stringenti. Sottolinea come nei decreti-legge che recano proroghe di termini di disposizioni legislative la questione attenga soprattutto al rapporto tra il Governo e la pubblica amministrazione, constando di norme frutto di scelte amministrative di non chiara identificazione.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare emendamenti che vadano nella direzione di un ulteriore snellimento del provvedimento. Richiama, in particolare, alcune norme di natura sostanziale quali quelle contenute all'articolo 17, che prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, all'articolo 18, in materia di funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, all'articolo 27, che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni, nonché all'articolo 28, che reca una autorizzazione di spesa ulteriore a quella già prevista nella legge di stabilità per il 2012 al fine di consentire il rinnovo della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

Con particolare riguardo alla disposizione di cui all'articolo 28, ricorda come il Centro di produzione Spa sia stato istituito

in tempi alquanto lontani ed evidenzia come allo stesso vengano assegnate risorse senza procedure di gara. Si chiede, dunque, come possa un Governo che auspica un ampliamento delle liberalizzazioni proporre una norma che, di fatto, attribuisce 7 milioni di euro, oltre a 3 milioni di euro già previsti dalla legge di stabilità, in favore di uno specifico soggetto senza una procedura di gara. Oltre a dover discutere, in altra sede, se tale importo sia congruo, è a suo avviso inaccettabile destinare tale somma ad un unico soggetto, prestabilito, che gode da anni di tale rendita. Si riserva dunque di presentare un emendamento volto, quanto meno, a prevedere l'obbligo di una procedura di gara.

Richiama quindi il parere del Comitato per la legislazione reso sul provvedimento in esame, in cui si definisce un « meccanismo assai singolare » quello recato dal comma 5 dell'articolo 11, che proroga alcuni termini relativi all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e prevede la soppressione della medesima Agenzia nel caso di mancato rispetto del termine. Ritiene ridicolo stabilire che nel caso in cui lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non vengano adottati entro il 31 marzo 2012 si procederà alla soppressione dell'Agenzia stessa ed al trasferimento delle relative attività e funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposizione si configura, a suo avviso, come un « capriccio normativo ».

Si sofferma, infine, sulle disposizioni di cui all'articolo 2, che riguardano la Croce rossa italiana con interventi che si succedono nel tempo come fosse una storia a puntate. Ricorda, infatti, che in base allo statuto di tale organismo il commissario straordinario può essere nominato per non più di ventiquattro mesi entro i quali devono essere ricostituiti gli organi statuari. Successivamente a tali disposizioni vi sono stati incroci di norme sulla materia e, quindi, lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione che è attualmente al-

l'esame delle competenti Commissioni parlamentari e che appare oltretutto fuori dai termini di delega.

Richiama altresì l'articolo 29, comma 14, che nella parte in cui incide sul termine entro il quale le regioni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno di imposta 2011 opera in difformità rispetto ai principi sanciti dallo statuto dei diritto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000. L'articolo 3 del suddetto statuto dispone, infatti, che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Sempre con riguardo all'articolo 29, fa presente che il comma 15 si riferisce allo strumento dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione in questione. Trattandosi di un atto di incerta natura e di difficile collocazione nell'ordinamento sarebbe, a suo avviso, più opportuno fare riferimento al regolamento anziché all'ordinanza.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che l'esame del provvedimento testimoni in modo evidente come nel nostro Paese manchi una puntuale valutazione dell'impatto della normazione, in quanto si omette di verificare quale sia l'impatto concreto dei provvedimenti sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sul sistema produttivo. Proprio per queste ragioni, a suo avviso, in Italia esiste un provvedimento in materia di proroga di termini legislativi, mentre in altri Paesi, nei quali si ha una progettazione legislativa più puntuale e stringente, una tale tipologia di provvedimenti è del tutto ignota. Anche alla luce di queste premesse, osserva come l'articolo 1 del decreto-legge non disponga propriamente una proroga di termini, estendendo anche al 2012 l'applicabilità delle disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni contenute nelle leggi finanziarie per il

2007 e per il 2008. In tale ambito ricorda che il comma 643 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 consente agli enti di ricerca pubblici di procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, purché nel limite delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente. A tale riguardo, osserva come nell'ambito degli enti e delle istituzioni di ricerca indicati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica rientrano enti che assai poco hanno a che fare con la ricerca, come l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, che reputa un ente inutile. Analogamente, ritiene che sia inopportuno favorire il *turn over* anche in amministrazioni marginali, come l'Agenzia per il terzo settore, che presenta un bilancio ridottissimo, gran parte del quale è destinato al funzionamento della struttura. Analogamente, ritiene che debba valutarsi se abbia senso perpetuare strutture che potrebbero essere semplificate o accorpate, come l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, DigitPA e la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Nel segnalare come la mancata distinzione tra le diverse situazioni esistenti testimoni come spesso il legislatore non abbia chiaro il campo di applicazione delle disposizioni che si propone di prorogare. Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 29, comma 8, del decreto, osserva che la disposizione non reca una proroga, bensì una riapertura di termini per la domanda di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali. A suo avviso, tuttavia, occorre precisare la portata delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di assoggettamento all'IMU dei fabbricati rurali, al fine di chiarire in modo univoco l'ambito applicativo della nuova imposta.

Conclusivamente, nell'osservare come i lavori della Commissione per il livellamento dei trattamenti economici dei titolari di incarichi elettivi e dei vertici delle pubbliche amministrazioni, presieduta dal Presidente dell'ISTAT, abbiano prodotto risultati complessivamente modesti, ritiene che sia prioritario un intervento volto a disboscare la giungla di enti pubblici esistenti, che potrebbe portare ad una sensibile riduzione delle spesa pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl) osserva come in molti interventi sia stato posto a raffronto il presente decreto-legge con il precedente provvedimento in materia di proroga di termini legislativi, adottato dal Governo Berlusconi, evidenziando come l'attuale decreto sia meno ampio del precedente e indichi in modo puntuale le ragioni sottese alle proroghe che vengono disposte. A questo proposito, rileva tuttavia come anche il presente decreto rechi proroghe non adeguatamente motivate, richiamando in particolare le disposizioni dell'articolo 1, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, e quelle dell'articolo 21, comma 1, relative al comando del personale delle Poste Italiane, sulla quale si è già espressa l'onorevole Lanzillotta. Per quanto attiene alla mole del provvedimento, ritiene opportuno sottolineare che il testo del decreto all'esame delle Commissioni non è « dimagrito » rispetto al passato, come si è sostenuto, ma anzi è « ingrassato », in quanto contiene ottanta disposizioni di proroga, a fronte delle settanta disposizioni contenute nel decreto dello scorso anno. Precisa, tuttavia, che non formula queste considerazioni con intento polemico, ma per sottolineare la peculiarità del provvedimento in esame, invitando il Governo a tenere nella dovuta considerazione eventuali proposte integrative o correttive. A tale riguardo, segnala in particolare le disposizioni dell'articolo 29, comma 15, del decreto-legge, che dispone una proroga dei termini per gli adempimenti tributari, contributivi e assicurativi in favore dei soggetti colpiti dalle

calamità che nei mesi di ottobre e novembre 2011 hanno interessato i territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova. In proposito, nel condividere l'intervento proposto dal Governo, che determina una semplice sospensione dei pagamenti, che dovranno essere effettuati in sei rate mensili a decorrere dal 16 luglio 2012, osserva che non è stata prevista un'analoga agevolazione per i soggetti interessati dall'alluvione che il 7 novembre 2011 ha interessato l'isola d'Elba, causando una vittima e numerosi feriti, nonché ingenti danni. Invita, pertanto, a voler considerare l'opportunità di modificare le disposizioni dell'articolo 29, comma 15, al fine di farsi carico anche di questa grave situazione di emergenza.

Roberto GIACHETTI (PD), con riferimento alla proroga della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. relativa al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, sottolinea che questo servizio di fondamentale importanza è stato per anni assicurato da Radio radicale senza finanziamento pubblico. Quanto alla congruità del finanziamento, pari nel complesso a 10 milioni di euro annui, ritiene che essa non possa essere messa in dubbio, dal momento che l'ammontare del finanziamento è invariato da anni ed è stato di volta in volta rinnovato, e quindi valutato, da Governi sia di centrodestra sia di centrosinistra: semmai il finanziamento andrebbe aumentato per adeguarlo all'inflazione. Ricorda, infine, che l'articolo 28 del decreto in esame attua un impegno assunto nei confronti di Radio radicale in occasione dell'esame della legge di stabilità, con la quale fu autorizzata la prima parte del finanziamento, pari a 3 milioni di euro; e che entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, hanno approvato atti di indirizzo che impegnano il Governo a rinnovare il finanziamento a Radio radicale per il 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento all'asserita mancanza di

omogeneità nel contenuto del provvedimento e sull'improprietà di talune proroghe lamentata anche dai relatori, osserva come vi sia il filo conduttore di garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, come nel caso degli articoli 17 e 18. Con riferimento alla questione del trasporto pubblico locale, fa presente che la proroga è funzionale alla definizione della complessiva riforma in discussione in sede di Conferenza Stato-regioni che definirà nuove possibilità per l'affidamento tramite gare. In particolare, fa presente che si dovrà rendere più efficiente la gestione al fine di rispettare il parametro di redditività della gestione e, in tale senso, precisa che il Governo dispone di 86 milioni di euro che verranno messi a disposizione delle regioni solo quando sarà realizzato un effettivo efficientamento. Con riferimento all'articolo 28 e ai contributi per *Radio radicale*, osserva di condividere l'intervento dell'onorevole Giachetti e manifesta apprezzamento per il servizio offerto dall'emittente. In via generale fa quindi presente che la maggior parte dei nodi sarà sciolta attraverso il provvedimento sulle liberalizzazioni allo studio del Governo e sottolinea come il provvedimento in esame sarà più correttamente compreso alla luce di tale futuro intervento. Con riferimento ai rilievi formulati dai relatori precisa quanto segue. In merito all'articolo 1, relativo alla proroga di termini in materia di assunzioni, fa presente che, al comma 643 della legge n. 296 del 2006, si è inteso a prorogare, al 31 dicembre 2012, il termine per effettuare le assunzioni a tempo indeterminato degli enti di ricerca ivi previste solo con riferimento a quelle relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008. Ricorda, infatti, che tale termine era stato prorogato al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 17, comma 17, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009 e da ultimo al 31 dicembre 2011 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Rileva, dunque, che la proroga non comporta effetti finanziari. Relativamente all'articolo 2, recante proroga del Commissario straordinario della Croce rossa italiana, alla richiesta della conferma che la proroga non determini esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività demandata al Commissario, fa presente che le esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività demandate al Commissario straordinario della Croce rossa italiana si concretizzano nel compenso dell'attività dovuto allo stesso in qualità di organo, sostitutivo degli ordinari organi sino alla data di ricostituzione degli stessi, e che l'attività cui lo stesso è chiamato a svolgere dal richiamato articolo 7 dello schema di decreto legislativo di riordino della medesima Croce rossa italiana abbia natura prettamente istituzionale. Per quanto attiene all'articolo 5 in materia di proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra, in ordine alle richieste relative alla disposizione, segnala che la stessa si limita a prorogare il termine per il trasferimento della proprietà dell'impianto, tenuto conto dei tempi per la definizione dell'operazione. Ciò premesso, i restanti profili evidenziati dai relatori attengono alle norme vigenti del decreto-legge n. 195 del 2009, il quale ha delineato la compravendita fissando, all'articolo 6, il valore del termovalorizzatore con riferimento ai criteri stabiliti da uno studio ENEA 2007. Fa presente che, nelle more del trasferimento dell'impianto, lo stesso decreto-legge, all'articolo 7 prevede la piena disponibilità dell'impianto in favore del Dipartimento della protezione civile verso corresponsione alla Società proprietaria di un canone di affitto mensile di 2,5 milioni di euro. Tale contratto non è stato concluso per decisione della medesima Società e pertanto, a valere sul prezzo della compravendita, saranno detratte soltanto le somme da riconoscersi allo Stato a vario titolo in relazione alla costruzione dell'impianto e ad interventi sullo stesso, come previsto dal citato articolo 7. Quanto alle risorse con cui far fronte all'acquisto dell'impianto, fa pre-

sente che, tenuto anche conto di come, a seguito delle riduzioni operate dai recenti provvedimenti di manovra, non vi siano margini a valere sul Fondo nazionale per le aree sottoutilizzate e che da tempo è emersa la disponibilità all'acquisto della Regione Campania, il cui Programma attuativo regionale presenta risorse complessive pari a circa 1,2 miliardi di euro, l'operazione sarà a valere su tale Programma attuativo regionale. In proposito, fa presente che il Dipartimento della protezione civile sta definendo una transazione con la Società proprietaria, volta anche alla cessazione di un contenzioso pendente con la stessa. Con riferimento all'articolo 8, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa, concorda con la proposta di modificare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3, specificando che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto all'articolo 9, recante programma triennale della pesca, relativamente alla richiesta di conferma che gli interventi relativi all'attuazione del programma oggetto della proroga siano effettuati nel limite delle risorse stanziare con la tabella C della legge di stabilità 2012, assicura che le iniziative del Programma saranno realizzate, coerentemente con quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 10, relativo alla proroga di termini in materia sanitaria, con riguardo al comma 3, il relatore ha chiesto chiarimenti in merito agli eventuali effetti sulla spesa delle regioni derivanti dai ritardi nella realizzazione di strutture per consentire l'espletamento dell'attività libero professionale intramuraria, nonché dai ritardi nell'ammissione a finanziamento di opere già realizzate. Al riguardo, nel rinviare ad eventuali ulteriori elementi informativi da parte Ministero della salute, fa presente che le opere sono realizzabili solo a seguito dell'ammissione a finanziamento. Lo spostamento dei termini consente alle

regioni di completare gli interventi previsti, avvalendosi di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente. In tali termini non comporta un aggravio di spesa per le regioni. Con riguardo all'articolo 11, comma 1, in materia di tasse e diritti marittimi, al fine di accertare l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 7-terdecies, del decreto legge n. 194 del 2009, rileva che la copertura della norma è riconducibile al comma 7-terdecies, dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che fa espresso richiamo ai commi 7-undecies e 7-duodecies. Infatti, sia le minori entrate derivanti dallo slittamento al 1° gennaio 2013 dell'adeguamento al tasso di inflazione FOI, che le eventuali, ma non certe, minori entrate derivanti dalla diminuzione delle tasse saranno compensate da corrispondenti aumenti di entrate o da riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo delle autorità portuali. Ricorda che la citata copertura finanziaria, era già stata considerata idonea nella formulazione originaria della norma introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e, pertanto, la proposta di proroga, non operando un mutamento sostanziale delle modalità tecniche attuative, non genera effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Ribadisce che lo stesso comma 7-terdecies chiariva inequivocabilmente che, dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies nonché dello stesso comma 7-terdecies non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica esplicitando, pertanto, la natura neutrale sotto il profilo finanziario della disposizione che rimane immutata a seguito della proroga. Inoltre, segnala che la proroga della fase sperimentale potrebbe, di converso, determinare nuove entrate considerato che le autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia di bilancio ed in relazione alle valutazioni economiche legate all'andamento dei traffici, potrebbero decidere di incrementare, fino ad un tetto massimo

pari al doppio, la misura delle tasse di ancoraggio e portuale. Tale ipotesi non appare remota rilevato che, talune direttrici di traffico, non sono condizionate dall'andamento dei costi portuali ma risultano influenzate dalle caratteristiche infrastrutturali, logistiche e geografiche dei porti. Evidenzia, inoltre, che le Autorità portuali, verificate le proprie situazioni contabili, potranno decidere, se del caso, di abbattere l'importo delle tasse portuali e potranno farlo solo in relazione alla reale possibilità di giustificazione adeguata nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. Segnala, pertanto, che le stesse Autorità potranno operare solo in ragione della possibilità ad esse concessa e non potranno procedere a riduzioni in base a possibili futuri finanziamenti. Osserva che, nel corso dell'anno 2011, le risorse rinvenute dalla revoca di fondi statali alle autorità portuali si sono affiancate ai risparmi di spesa ed hanno consentito un prolungamento del periodo nel quale venivano applicate tasse più basse. Pertanto, la proroga consente di estendere al 2012 tale possibilità che potrà essere esercitata, differentemente da ciascuna autorità portuale, in misura pari alla capacità di ridurre le spese o di aumentare le entrate. Fa presente che al momento il Governo non dispone di stime in grado di individuare quali autorità portuali siano in grado di coprire autonomamente le minori entrate dovute alla riduzione della tassazione ma certamente, qualora non ci fossero autorità con situazioni contabili tali da fruire del beneficio, la proroga della fase sperimentale non comporterebbe nuovi oneri. In merito ai parametri della relazione tecnica segnala che, la variazione percentuale del 50,9 per cento dei prezzi al consumo, è riferibile al periodo compreso tra il dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2009 e non, come erroneamente riportato nella relazione tecnica allegata, al periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011. Inoltre, per completezza d'informazione, segnala che la percentuale del 60 per cento è stata determinata in considerazione dell'ulteriore aumento dei prezzi intercorrenti tra il 31

dicembre 2009 ed il 31 dicembre 2011, ammontante al 9,1 per cento. Relativamente all'articolo 11, commi 5 e 6, relativi all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, in merito al trasferimento delle competenze di vigilanza sulle concessionarie autostradali, ora in capo all'Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali – ANAS, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che avverrà ai sensi del comma 5 in caso di soppressione dell'istituenda Agenzia, fa presente che le risorse finanziarie, umane e strumentali, contestualmente trasferite, sono idonee a garantire le esigenze di copertura dei nuovi adempimenti a carico del Ministero, in quanto le attività di vigilanza continueranno ad essere svolte dal personale trasferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala quindi che la logica del trasferimento di eventuali « altri uffici ANAS » era semplicemente quella di garantire la piena prosecuzione delle attività e dei compiti, già svolti da ANAS, da parte della costituenda Agenzia. È da ritenersi pertanto che, qualora si verifichi la mancata istituzione dell'Agenzia con il conseguente trasferimento di funzioni al Ministero, le risorse che verranno trasferite allo stesso saranno quelle indispensabili al loro pieno e corretto svolgimento. Da ultimo, con riferimento alla richiesta dei relatori se, in caso di soppressione dell'Agenzia, l'ANAS resti o meno titolare delle funzioni di concedente, osserva che la *ratio* della norma è quella di tenere distinte le funzioni del concedente e del concessionario, prevedendo in tal senso il passaggio delle funzioni di concedente all'Agenzia, ovvero in capo al Ministero delle infrastrutture in caso di mancata istituzione dell'Agenzia. Quanto all'articolo 13, comma 1, recante funzionamento degli enti parco, circa la richiesta di quantificare i compensi dei Presidenti dei 23 enti parco esistenti sul territorio nazionale, fa presente che l'importo complessivo è stimato in circa 700.000 euro, considerata anche la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento

all'articolo 15, comma 1, in materia di sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione, in relazione alla richiesta di elementi, fa presente che la quantificazione degli oneri per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale interessato è stata effettuata applicando i medesimi criteri già utilizzati per precedenti analoghe disposizioni. Inoltre, in merito ai profili di quantificazione degli effetti indotti correlati a contributi ed imposte, dai dati forniti dal Ministero dell'interno, emerge che nella determinazione degli oneri riflessi sono ricompresi tutti i contributi posti a carico dell'Amministrazione nella misura complessiva del 38,38 per cento e precisamente quelli relativi al Fondo pensione, Opera di previdenza ed all'Irap, nelle misure previste dalla vigente normativa per gli emolumenti fissi e Fondo pensione ed Irap per gli emolumenti accessori. Segnala che gli emolumenti erogati saranno assoggettati a ritenute previdenziali ed assistenziali come da disposizioni normative in vigore. Evidenza, peraltro, che la copertura finanziaria con prelevamento dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 comma 8 della legge n. 183 del 2011 si riferisce esclusivamente all'anno 2012. Relativamente all'articolo 15, comma 6, recante, proroga di termini in materia di contabilità speciali, viene richiesto, in particolare, di fornire indicazioni circa gli effetti sul fabbisogno della Pubblica amministrazione e le conseguenze finanziarie che la disposizione in esame verrebbe a determinare. Al riguardo, il Ministero dell'interno ribadisce come tale proroga consentirà ai Prefetti delle relative province di completare alcune delle strutture di uffici governativi, come caserme dei vigili del fuoco e strutture della polizia, in parte già consegnate negli anni precedenti e per i quali la conclusione delle opere è prevista per l'anno 2012 ovvero di completare strutture già adibite ad uffici ma che necessitano di ulteriori interventi di adeguamento alle esigenze funzionali di specifiche attività dei vigili del fuoco ovvero di uffici della Polizia di Stato. Fa presente, peraltro, che gli stanziamenti già presenti nelle conta-

bilità speciali delle Prefetture potranno essere utilizzati solo al momento della conclusione delle predette opere. Pertanto, nell'ipotesi in cui non venga concessa la proroga di che trattasi, l'Amministrazione si troverebbe esposta a condanne per inadempienze contrattuali. Relativamente all'articolo 16, recante proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo, con riferimento al potenziale impatto sui saldi di finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto nel caso di investimenti diretti, derivante dalla realizzazione di investimenti in Abruzzo da parte degli enti previdenziali, conferma che l'impatto di tali interventi è già considerato nei tendenziali di spesa, così come indicato nella relazione tecnica. Inoltre, le operazioni di investimento che gli enti previdenziali possono effettuare sulla base della disposizione suindicata devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010. Ne consegue che le risorse da destinare all'investimento in Abruzzo devono essere indicate nei piani triennali di investimento che gli enti previdenziali sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti per la verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica e, dunque, sono già considerate nelle stime programmatiche sugli investimenti. Segnala che l'articolo 16, poi, introduce l'ulteriore vincolo del tetto di spesa pluriennale, che non deve essere interpretato come strumento per garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, obiettivo perseguito con la citata verifica ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, ma, piuttosto, per quantificare le risorse finanziarie che complessivamente possono essere destinate a questa finalità da parte degli enti previdenziali pubblici che devono, in base alla normativa vigente, destinare le proprie risorse di investimento anche ad altre finalità. Quanto all'articolo 21, comma 2, relativo a tariffe postali per le imprese editrici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, conferma che l'applicazione della disposizione non dà luogo a rimborsi a carico del bilancio dello Stato né a carico del bilancio autonomo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri. Relativamente all'articolo 21, comma 3, recante tariffe postali agevolate: la norma autorizza i gestori di servizi postali ad applicare apposite tariffe ad una particolare categoria di utenti per la spedizione dei prodotti editoriali, escludendo espressamente qualsiasi rimborso a carico dello Stato con riferimento alle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353. Per quanto riguarda la misura delle tariffe applicate, segnala che la stessa è oggetto di accordi preliminari tra le associazioni interessate e i gestori dei servizi postali anche per fare fronte alla forte sofferenza degli operatori del settore e alla contrazione delle spedizioni conseguenti dall'applicazione delle tariffe piene, si escludono, pertanto, effetti sulla finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 22 relativo alla continuità degli interventi a favore delle imprese, in merito alla copertura dei costi derivanti dalla proroga della convenzione prorogata dalla disposizione in esame, conferma che si farà fronte con le dotazioni ordinarie del Fondo disponibili a legislazione vigente, come rifinanziate dall'articolo 5, comma 5-*sexies*, della legge n. 225 del 1992. Quanto all'articolo 25, recante proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale, in merito ai profili di quantificazione riguardo alla garanzia dello Stato, segnala che la somma aggiuntiva di 100 milioni per il 2012, rispetto alla spesa originaria prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, non è giustificata dall'applicazione di specifici parametri all'ammontare del rischio in essere, ma costituisce un'appostazione prudenziale in termini di saldo netto da finanziarie motivata dall'elevato ammontare della nuova garanzia. Rileva, altresì, per quanto attiene all'effettiva imputazione temporale degli oneri derivanti da un'eventuale attivazione della garanzia, che la spesa va ad incidere negli esercizi nel corso dei quali dovesse effettivamente verificarsi l'attivazione della garanzia; proprio per tale ragione, la

somma confluisce su apposita contabilità speciale e può essere utilizzata anche oltre l'esercizio di competenza. Tuttavia, non ritiene che tale possibile utilizzo determini effetti peggiorativi su fabbisogno ed indebitamento, in quanto, al momento, tale evenienza appare del tutto eventuale; lo stanziamento costituisce, come in precedenza un *plafond* aggiuntivo delle complessive risorse disponibili sul fondo spese obbligatorie e sull'apposito capitolo di spesa 7407/MEF, indistintamente destinate a fronteggiare l'eventuale escussione delle garanzie iscritte nell'allegato alla tabella 2 del bilancio di previsione – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala, infine, con l'opportunità di integrare la disposizione, indicando esplicitamente che la dotazione del suddetto Fondo, è stata integrata, da ultimo, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Con riferimento all'articolo 26 relativo al proseguimento dell'attività di documentazione, studio e ricerca in materia di federalismo fiscale, conferma che la destinazione ad ulteriori finalità di parte delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate all'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, non pregiudica la realizzazione di altri interventi. Relativamente all'articolo 27 recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni, in merito alla richiesta di conferma sull'assenza di oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento dei compiti affidati dalla norma all'Osservatorio, fa presente che tale organismo, già costituito e regolamentato con decreto interministeriale, non comporterà oneri aggiuntivi, in quanto le funzioni attribuite dalla disposizione in oggetto non rivestono carattere innovativo bensì costituiscono specificazione di attività già attribuite dalla normativa vigente. Per quanto attiene all'articolo 29, comma 1, relativo alla proroga della determinazione dei fabbisogni *standard*, concorda con quanto segnalato dal relatore, atteso che anche nella contrattazione tra Ministero dell'interno e ANCI sul

riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 non si terrà conto dei fabbisogni *standard*. Ad ogni modo, segnala che, data la complessità del processo di determinazione dei fabbisogni *standard* e la necessaria conseguente proroga dei termini per la definizione di quelli relativi alle prime due funzioni fondamentali rispettivamente di comuni e province, i fabbisogni *standard* per queste funzioni potranno essere applicati a partire dal 2013 e comunque come criterio di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio. Con riferimento all'articolo 29, commi 2 e 3, recanti relativi alla decorrenza dell'aliquota unica delle rendite finanziarie, il relatore rileva, con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, lettera *b*), che la relazione tecnica non esclude possibili effetti di gettito, ma si limita ad evidenziare che i medesimi non sembrano assumere portata sostanziale. Al riguardo, osserva che in merito alla stima riguardante l'applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento, in luogo di quella del 20 per cento, per i contratti « pronti contro termine » sottoscritti nel 2011 e aventi durata inferiore a dodici mesi, pur in assenza di dati puntuali, la disposizione in esame comporta effetti non rilevanti in termini di gettito tenuto conto delle informazioni assunte dagli operatori del settore e indicate in sede di relazione. Relativamente all'articolo 29, commi 4 e 5, in materia di domanda di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione, segnala che i commi 4 e 5 dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 prorogano i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione. Conferma inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, sono finalizzate a prorogare i termini attualmente previsti, non ancora scaduti, relativi alla presentazione della comunicazione di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione. Segnala che, come opportunamente rilevato nella relazione tecnica, tali disposizioni non producono oneri, atteso che non incidono sul diritto all'incasso delle somme iscritte a ruolo, rilevando esclusi-

vamente nei rapporti ente impositore-agente della riscossione e non anche nei rapporti ente impositore-debitore. Quanto ai chiarimenti richiesti dal relatore in merito ai possibili effetti in termini di remunerazione spettante agli agenti della riscossione, fa presente che l'attività dell'agente della riscossione è remunerata esclusivamente con un aggio in misura percentuale delle somme riscosse, che è a carico in parte dell'Ente creditore e in parte del contribuente, nel caso di riscossione entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, mentre è esclusivamente a carico del contribuente nel caso di riscossione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Ciò premesso, fermo restando che la proroga disposta, di fatto, concede all'agente della riscossione più tempo per riscuotere le somme iscritte a ruolo e che, pertanto, l'eventuale incremento della remunerazione degli agenti sarebbe correlato ad un proporzionale incremento delle somme riscosse, evidenzia che la proroga, essendo riferita ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010, produce effetti essenzialmente su posizioni per le quali è scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella per il pagamento e, pertanto, l'eventuale incremento della remunerazione degli agenti non avrebbe ripercussioni sugli enti impositori, ma esclusivamente sui contribuenti. Per quanto riguarda, invece, i termini per la verifica a cura dell'ente impositore della domanda di discarico per inesigibilità, resta fermo l'attuale termine triennale, il cui *dies a quo*, tuttavia, viene prorogato in conseguenza della disposta proroga del termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità. Per quanto concerne l'articolo 29, comma 12, recante proroga della sperimentazione del gioco Bingo, segnala che, come è noto, tale gioco è stato nel tempo caratterizzato da un crescente decremento in termini di raccolta, dovuto ad una serie di concause tra cui primeggia la poca competitività del gioco in termini di livelli di *pay-out*; ed infatti, a fronte di una raccolta conseguita nel 2006 di 1.755 milioni di euro è seguita nel tempo una progressiva e costante « di-

saffezione dei giocatori » che ha comportato una raccolta decrescente pari a 1.725 milioni di euro nel 2007, pari ad una flessione del -1,7 per cento rispetto al 2006, 1.636 milioni di euro nel 2008, in calo del 5,2 per cento, rispetto al 2007 e 1.512 milioni di euro nel 2009, con una riduzione del 7,6 per cento, rispetto al 2008. Tale consolidato *trend* negativo avrebbe quindi fatto prevedere una ulteriore riduzione nel corrente anno, stimabile nella misura di un ulteriore -10 per cento, con una raccolta erariale pari a circa 1.300 milioni di euro, nel 2010. Conseguentemente, al fine di contenere tale *trend* negativo, l'articolo 12, comma 1, lettera *p-bis*), del « decreto-legge Abruzzo », così come modificato dalla legge n. 102 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, ha stabilito, a decorrere da dicembre 2009, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, l'incremento del montepremi per il gioco del Bingo dal 58 per cento ad almeno il 70 per cento, con un incremento del 20 per cento, diminuendo conseguentemente le quote di prelievo erariale e del compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco rispettivamente dal 20 per cento all'11 per cento e dal 3,8 per cento all'1 per cento, lasciando quasi invariato il compenso al concessionario; ciò al fine di « rivitalizzare » una tipologia di gioco, portandola ai livelli di *pay-out* delle altre tipologie di giochi pubblici. Infatti, il predetto incremento, previsto ovviamente in via provvisoria e sperimentale serviva a valutare l'eventuale effetto positivo derivante da un maggiore *pay-out*, in misura tale da decidere anche l'eventuale tempo di recupero dei livelli di raccolta e connesse entrate erariali. Precisa che gli effetti della sperimentazione hanno portato ad un significativo incremento della raccolta tra gli anni 2009 e 2010, sostanzialmente stabilizzandosi nell'anno 2011. Per detti anni la raccolta complessiva è stata infatti rispettivamente di circa 1,5 milioni per il 2009 e di 1,9 milioni per gli anni 2010 e 2011. Medesima stabilizzazione hanno ottenuto le entrate erariali, rimanendo pressoché identiche rispetto al

2010. In relazione a questo, evidenzia che il sensibile aumento della raccolta derivante dalle misure descritte ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull'incremento dell'occupazione nel settore. Inoltre, il nuovo *pay-out* ha reso anche i parametri del Bingo on line più adeguati ed in linea con quelli degli altri giochi virtuali, incentivandone così l'avvio e il raggiungimento già nei primi mesi di una importante e proficua quota di mercato. Aggiunge, infine, che la mancata prosecuzione della sperimentazione ed il ritorno alla disciplina ordinaria avrebbe, come effetto esiziale, quello di far perdere interesse ai giocatori, con conseguente crollo della raccolta e delle connesse entrate erariali.

Relativamente all'articolo 29, comma 13, in materia di procedura selettiva per il poker sportivo e scommesse, per quanto riguarda il differimento delle procedure di gara relative al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del poker sportivo, segnala che le previsioni di bilancio assestate per il 2011 hanno previsto dal settore dei giochi pubblici entrate per 13,5 milioni di euro, comprensivi della raccolta lorda del gioco del Lotto. Rileva che, da una proiezione della consuntivazione del conseguito 2011, le entrate erariali derivanti dai giochi pubblici si sono attestate a livelli dell'ordine dei 13,7-13,8 milioni di euro. Da quanto esposto emerge che entrambe le norme di differimento in parola non determinano riduzioni di entrata, rispetto a quelle attese per il 2011. Per quanto attiene all'articolo 29, comma 15, relativo alla proroga dei versamenti per gli alluvionati di La Spezia, Massa Carrara e Genova, segnala che la norma, nel disporre la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di ottobre e novembre nelle province di Genova, La Spezia e Massa Carrara, rinvia all'emanazione di una successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'in-

individuazione dei soggetti interessati all'agevolazione, nel rispetto del limite massimo di spesa fissato dalla stessa disposizione. Fa presente che tale scansione temporale si è resa necessaria, da un lato, per permettere la predisposizione in tempi rapidi della misura agevolativa, dall'altro, per consentire ai Commissari delegati ed ai comuni, seppure nella ristrettezza dei tempi richiesta dal caso, di poter provvedere all'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione in un arco temporale più consono. Ciò posto, assicura che i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari della sospensione, definiti con ordinanza sottoposta al concerto di questo Ministero, dovranno essere stabiliti definendo necessariamente modalità che consentano di rispettare il limite di spesa fissato dalla norma, per l'anno 2011, in 70 milioni di euro. Al riguardo, relativamente alla possibilità che, in assenza dei criteri per l'individuazione dei beneficiari, i minori versamenti tributari e contributivi nell'anno 2011 siano di fatto superiori al limite di spesa previsto pari a 70 milioni di euro, evidenzia che tale stima è comunque improntata a criteri di sufficiente prudenzialità tenuto conto anche del breve periodo di sospensione previsto. Quanto all'opportunità di modificare la disposizione normativa con l'indicazione esplicita della riduzione di spesa per l'importo di 70 milioni di euro, osserva che dall'attuale formulazione non sembra possano derivare dubbi interpretativi sull'entità della « corrispondente riduzione » dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come si evince anche dal tenore letterale della successiva disposizione di incremento dello stesso Fondo. Con riferimento all'articolo 29, comma 16, recante disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo, ritiene che la copertura economica quantificata in euro 3,38 milioni sia congrua, in quanto essa è stata calcolata prendendo a riferimento un numero di beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla norma in via prudenziale sovrastimato; fa presente, infatti, che si è ritenuto di prevedere che

tali beneficiari, che risultavano essere 1.300 nell'ultima proroga, siano aumentati di 700 unità considerati gli eventuali nuovi destinatari della proroga; inoltre non si è tenuto conto della possibilità di eventuali diminuzioni dal numero di beneficiari originari che si sarebbero comunque potute determinare. Fa presente che appare congrua anche la quantificazione media del canone annuo nazionale, che, come si evince dalla relazione tecnica, è stato in via prudenziale quantificato in 5.000 euro, incrementando di 100 euro il canone nazionale annuo già reflazionato al 2012 e pari a 4.900 euro. Ricorda, al riguardo, che la maggior parte dei contratti di locazione in oggetto sono stati stipulati da svariato tempo e, a causa delle continue proroghe, non sono stati rinnovati. In definitiva, evidenzia che la relazione tecnica contiene dati aggiornati rispetto alle precedenti proroghe ed elementi di prudenzialità. In particolare, è stato preso in considerazione il dato medio nazionale relativo all'anno 2009 dei canoni di locazione, opportunamente estrapolato all'anno 2012, per tener conto dell'incremento degli importi delle locazioni nel tempo, compresa la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Inoltre, ai fini prudenziali, sia tale importo che il numero di soggetti interessati sono stati opportunamente incrementati. Per quanto riguarda le considerazioni circa le eventuali opzioni in favore del regime fiscale della cedolare secca sugli affitti, conferma che, ai fini della stima, tali opzioni non sono state prese in considerazione. Osserva che tale scelta ha consentito di improntare la stima sia della variazione dell'IRPEF che delle addizionali locali con più ampi margini di prudenzialità. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, conferma che l'utilizzazione delle risorse previste dall'articolo 29, comma 16, non pregiudicano le finalità previste dalla loro destinazione relative al funzionamento della struttura tecnica di missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto la citata struttura potrà sopportare un mi-

nore finanziamento, per l'anno 2013, pari alla somma destinata a copertura delle minori entrate per i benefici fiscali, previsti dal citato articolo, senza per questo compromettere la sua attività d'istituto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	19
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Marta Dassù e il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

C. 4864 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, avverte che è

in distribuzione il parere reso nella giornata di ieri dal Comitato per la legislazione.

Franco FRATTINI (Pdl), *relatore per la III Commissione*, sottolinea che la discussione parlamentare sul decreto-legge missioni internazionali rappresenta ormai da anni un momento centrale di analisi e di indirizzo sulla collocazione internazionale del nostro Paese ed assume oggi una rilevanza tanto maggiore perché il provvedimento interviene al termine di un anno chiave per gli equilibri geopolitici mondiali.

Rileva che in questa prospettiva l'Italia si muove lungo una linea di sostanziale continuità con gli interventi adottati in passato e che le hanno consentito di svolgere un ruolo di primo piano nelle crisi internazionali, dai Balcani all'Afghanistan, dalla Libia al Libano, con piena conferma della nostra credibilità in tutti gli scenari interessati.

Rilevando che il Parlamento è pienamente consapevole dell'onerosità, in termini di risorse umane e finanziarie, della partecipazione alle missioni internazionali di *peace-keeping* e di ricostruzione post-

bellica, sottolinea che su tale opzione di fondo di politica estera si è registrato, ormai da anni, un largo consenso da parte delle principali forze parlamentari che considera una delle acquisizioni più importanti del confronto politico-parlamentare e che ritiene vada consolidata ulteriormente.

Questo impegno deve rimanere un punto fermo della nostra politica di difesa e di sicurezza e quindi della politica internazionale dell'Italia, come ha ribadito il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio augurale di fine d'anno rivolto ai nostri contingenti all'estero.

Rileva con vivo compiacimento come malgrado il ridimensionamento dello strumento militare, recentemente prospettato dal Ministro della Difesa, con il provvedimento in esame resti sostanzialmente inalterata la nostra piena capacità operativa nello svolgimento delle grandi missioni multilaterali di pace, in termini di uomini, strutture, mezzi e programmi, consci che è proprio sul rispetto di questo tipo d'impegno che si misura la credibilità e l'autorevolezza della nostra Repubblica sulla scena internazionale.

Osserva che permane quindi fondamentalmente invariato l'impianto essenziale del provvedimento, anche nelle sue essenziali coordinate finanziarie (1.402,4 milioni di euro per il 2012 a fronte dei 1.498,7 milioni stanziati complessivamente nel 2011) benché si evidenzino alcune innovazioni altamente positive: in primo luogo l'adozione di un arco temporale annuale, e non più semestrale, che consentirà una più funzionale ed efficace programmazione degli interventi.

Rileva che vengono meno alcune autorizzazioni di spesa come quella riguardante la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri in una missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo, con 4 unità), in Georgia, nell'ambito della missione EUMM (15 unità) e quella di formazione ed addestramento delle forze armate e di polizia irachene (67 unità).

Si fanno invece più cospicui gli stanziamenti per le missioni dell'Unione europea e della NATO contro la pirateria: nel 2012 verranno infatti erogati 49,7 milioni di euro a fronte dei 20,8 milioni del secondo semestre 2011. Si aggiunge la partecipazione italiana alla missione ONU in Sud Sudan.

Significative appaiono altresì le riduzioni del personale militare assegnato alle diverse missioni: si passa dalle 8.895 unità di personale appartenente alle Forze armate e di polizia autorizzate dal decreto-legge n. 107 del 2011 alle 6.988 unità previste dal presente provvedimento, come si evince dalla relazione tecnica, riduzione in larga parte ascrivibile alla conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile e per il rispetto della *no fly zone* in Libia. Sull'entità dei contingenti nei principali teatri di intervento e sulla loro rimodulazione, rinvia alla relazione del presidente della Commissione Difesa.

La dimensione civile conserva una valenza prioritaria nell'impianto di questo decreto-legge, che dispone un significativo incremento delle risorse poste a disposizione di questa componente strategica (67,9 milioni nel 2011 a fronte dei 78,2 milioni per il 2012). Osserva in proposito che la componente degli interventi umanitari, di ricostruzione e di cooperazione allo sviluppo « pesa » per il 5,57 per cento sul complesso degli stanziamenti per il 2012, laddove nel secondo semestre 2011 essa contava soltanto per il 3,21 per cento.

Sottolinea come proprio nella componente civile delle missioni di pace il nostro Paese abbia saputo sviluppare un'originale competenza, affiancando efficacemente alla dimensione propriamente militare una forte componente civile, di cooperazione allo sviluppo, con una significativa partecipazione delle principali ONG italiane operanti nel settore.

Rammenta che l'articolo 7 autorizza la spesa per iniziative, interventi e attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Sudan meridionale, ad

integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge di stabilità per l'anno 2012 alla legge n. 49 del 1987.

Per quanto riguarda l'Afghanistan, si dichiara consapevole del fatto che l'avvio della transizione richiede un impegno finanziario di dimensioni ancora maggiori che nel passato, per sostenere l'autorità del Governo legittimo nella fase di graduale passaggio di responsabilità per la sicurezza, lo sviluppo e la *governance*.

Osservando che sono passati dieci anni dall'inizio del nostro impegno in Afghanistan, cominciato subito dopo la tragedia dell'11 settembre, rileva che, in tempo di bilanci e prospettive, il bilancio di questi dieci anni, in un contesto così complesso non può essere, ovviamente, sempre linearmente positivo.

Alla Conferenza di Bonn è stata ribadita la comune consapevolezza dell'importanza di restare impegnati in Afghanistan sul piano civile anche dopo il 2014, quando sarà stato ultimato l'impegno militare della coalizione internazionale. Un Afghanistan stabile è una precondizione per la sicurezza globale ed europea.

Ricorda che, nel corso del 2012, sul piano bilaterale delle relazioni con l'Iraq, il nostro Paese intende proseguire l'azione della cooperazione italiana a sostegno dello sviluppo del Paese nel settore dell'assistenza tecnica, per la formazione nelle filiere legate ai settori produttivi del Paese ed a sostegno delle attività di due cliniche realizzate dalla cooperazione italiana nel Kurdistan e nella regione di Ninive, con un riferimento speciale anche alle province in cui è significativa la presenza di comunità cristiane.

Il Libano rappresenta l'altro grande teatro operativo che vede un forte impegno dei nostri contingenti. Ricorda che il 3 gennaio scorso, dopo un breve e dimenticabile intermezzo affidato ad un alto generale spagnolo, il comando della missione UNIFIL è tornato ad un generale italiano, Paolo Serra, che prende così il posto già ricoperto da un altro italiano, Claudio Graziano, che ha svolto il suo compito in maniera eccellente, pur nei

limiti imposti dal ruolo, dal mandato con i suoi *caveat* e dalle forze sul campo.

Dispiegata allo scopo di garantire il mantenimento del « cessate-il-fuoco » nel Libano meridionale dopo la guerra del 2006, con il necessario e pieno consenso delle parti in causa, la missione UNIFIL – alla quale il nostro Paese contribuisce con un contingente di 1.100 militari (erano circa 1.500 nel 2011) – ha dimostrato negli anni la sua perdurante validità, continuando ad assolvere efficacemente alla sua importante funzione di stabilizzazione, prevenendo l'aggravarsi della tensione nella regione ed assicurando lo sviluppo del dialogo tra le parti nel formato a tre: Nazioni Unite, Forze armate libanesi e Forze armate israeliane. La crisi siriana pone oggi in fibrillazione l'Iran e le milizie di *Hezbollah*, rendendo ancora più importante l'impegno in Libano, la cui stabilità va aiutata nel pieno rispetto della sua sovranità.

Il decreto-legge prevede espressamente la realizzazione d'interventi nel settore *institutional* e *capacity building* a favore del Ministero dell'agricoltura libanese e un finanziamento da destinare a UNRWA, per continuare le attività di sostegno in favore dei rifugiati palestinesi e siriani in Libano e per attività di *advocacy* anche tramite *Friends of UNRWA*. È inoltre previsto, dall'articolo 8 del decreto-legge, il rinnovo del contributo italiano al funzionamento del Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

In Libia ritiene che dopo la nostra partecipazione all'operazione NATO, su mandato delle Nazioni Unite, ci sia sempre più spazio per una iniziativa italiana a favore di una politica europea. In tale prospettiva il decreto-legge prevede di proseguire la cooperazione con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni a favore dei minori esposti ai traumi della guerra nei centri di Tripoli, Misurata e Bengasi e di avviare, con l'UNESCO, un programma di formazione nel settore della tutela e preservazione del patrimonio culturale e archeologico.

Giudica inutile nascondersi che tutto lo scenario del Medio Oriente e dell'Africa

setentrionale presenta oggi molti elementi di preoccupazione, puntualmente delineati in un recentissimo rapporto di Amnesty International dedicato alla situazione dei diritti umani in quella che alcuni analisti chiamano, con una punta di pessimismo, il nostro « vicinato critico ».

Di fronte a questa prospettiva non si deve farsi cogliere nuovamente impreparati. Ben più che nel 1989, quando erano fortissime le voci che avevano predetto la disgregazione del blocco sovietico e la caduta del Muro di Berlino, nel gennaio 2011 l'avvio della rivoluzione araba ha sorpreso tutto il mondo occidentale. Si pensava di conoscere perfettamente le classi dirigenti, ignorando totalmente le mentalità e le aspirazioni delle nuove fasce generazionale, di quei giovani con meno vent'anni che rappresentano in Africa settentrionale un terzo della popolazione.

In attesa di un nuovo Le Carrè in grado di antivedere, in chiave romanzesca, gli sviluppi delle società in fuga dal totalitarismo comunista, ritiene che spetti alle classi dirigenti europee – e soprattutto a quelle italiane – porre in atto una strategia positiva per orientare gli sviluppi futuri della regione, muovendo da una politica di vicinato dotata delle risorse necessarie per il fronte meridionale, di nuovi strumenti per favorire la formazione e la mobilità degli studenti, l'accelerazione degli accordi commerciali volti a creare lavoro. Su questo versante l'Italia può fare molto, forti della tolleranza e dell'apertura mentale con cui abbiamo saputo stabilire solidi legami di amicizia nella regione, ma anche delle relazioni privilegiate con la Turchia e con Israele.

In Pakistan, si prevede il consolidamento delle iniziative di assistenza tecnica agli interventi in corso nel settore dello sviluppo agricolo, rurale e del microcredito, nonché un finanziamento, sul canale multilaterale, per il sostegno alle attività degli organismi internazionali attivi nell'ambito della sicurezza alimentare (PAM e FAO) e degli aiuti di emergenza.

In Somalia, le linee di azione – ribadite dal rappresentante del Governo italiano in occasione della recente missione nel Corno

d'Africa (novembre 2011) – prevedono il concreto sostegno al Governo federale di transizione in termini politici e per l'attuazione della *civilian strategy* di fornitura di servizi alla popolazione, nonché alle altre realtà regionali maggiormente impegnate nella lotta al terrorismo e nel contrasto della pirateria.

Per il Sudan, la strategia della cooperazione italiana, condivisa con i maggiori donatori e in sede di Unione europea nel quadro dell'esercizio di *Joint Programming* condotto dalla Commissione, è fondata su un approccio equilibrato, volto ad evitare nel modo più assoluto l'isolamento del Nord nelle delicate circostanze attuali.

Per quanto concerne il Sudan meridionale, nella cruciale fase che segue la proclamazione dell'indipendenza è stato individuato un pacchetto di iniziative che tengono conto della necessità di accompagnare la nascita del nuovo Stato, con particolare riguardo ai bisogni essenziali della popolazione e all'*institution building*.

Per quanto attiene alla partecipazione italiana ai processi di ricostruzione ed alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, disciplinata dall'articolo 8, essa si concentra su quattro teatri di crisi, segnati da gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale: tra questi spicca il finanziamento (1,2 milioni di euro) al progetto di controllo dei flussi di merci e persone alla frontiera libica, oltre ad interventi in Iraq, Afghanistan, e Yemen.

Desidera attirare l'attenzione sul fatto che una quota-parte dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, pari a 125.000 euro, risulta destinata all'Unione per il Mediterraneo, evidentemente a scopi meramente amministrativi. Purtroppo, tale esercizio sembra essere in una fase di prolungata crisi, proprio nel momento in cui ci sarebbe più bisogno di un rilancio del partenariato euro-mediterraneo.

Inoltre, si prevede la partecipazione ai Fondi fiduciari della NATO destinati al sostegno dell'esercito afgano e al settore elicotteristico ed ai Fondi delle Nazioni

Unite destinati al Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria ed al Middle East North Africa.

È quindi previsto il rafforzamento della partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

È rinnovata, poi, l'erogazione di un contributo straordinario in favore del Comitato atlantico italiano, inteso ad assicurarne la funzionalità. Il contributo straordinario è finalizzato a consentire il rafforzamento delle attività internazionali svolte dal Comitato atlantico italiano, attraverso il potenziamento dei programmi e delle iniziative di cooperazione nei settori dello studio, della ricerca e della formazione sui temi della sicurezza euro-atlantica. Infine, nella prospettiva di rafforzare la cooperazione regionale nell'area dell'Europa orientale, è previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per il *Trust Fund InCe* istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Si dichiara molto deluso della recente decisione di rinvio del *dossier* dell'adesione della Serbia adottata al Consiglio europeo del 9 dicembre scorso, su pressione della Germania e dell'Austria.

Auspica che a febbraio i ministri degli Esteri diano una valutazione pienamente positiva sia sulla Serbia che sul Montenegro, e che a marzo i capi di governo confermino questa valutazione. La volontà di aderire all'UE dimostra infatti che vi è una sempre più forte domanda di Europa. Ecco perché occorre rilanciare con convinzione, anche in momenti complessi e difficili come quelli che stiamo attraversando, quell'idea di un'Europa più unita, politica ed economica, che sappia con le proposte e con i fatti dimostrare che i benefici di un'Unione più forte, allargata ed integrata sono enormemente più grandi delle paure egoistiche e dei nazionalismi senza futuro.

Conclude segnalando sinteticamente che il testo del provvedimento reca alcune

formulazioni e richiami normativi talora generici ed imprecisi che necessitano di alcuni interventi di *drafting*, peraltro in larga parte evidenziati dal Comitato per la legislazione nel parere reso ieri.

Ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 7, comma 2, ove si dispone che il « Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari », senza precisare né lo strumento da utilizzare per l'identificazione di tali misure, né la loro natura; nonché all'articolo 8, comma 5, recante una autorizzazione di spesa volta ad assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC « e a quelle di altre organizzazioni internazionali », senza un'ulteriore specificazione delle stesse. Infine l'articolo 9, comma 1, secondo periodo, reca una disposizione, redatta con una formulazione tanto contraddittoria da renderne non intellegibile la *ratio* normativa. Al riguardo, richiede un chiarimento da parte del Governo circa la portata del testo, che sembra risentire, nell'attuale formulazione, della mancanza di coordinamento tra interventi redazionali evidentemente sovrapposti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione* condivide le valutazioni svolte dal relatore per la III Commissione con riguardo all'impianto generale del provvedimento, connotato dalla sostanziale continuità delle linee di azione del nostro Paese sul piano internazionale, sia pure con i dovuti aggiornamenti derivanti dalle mutate condizioni di taluni teatri operativi, quali in particolare, i Balcani, il Libano e soprattutto la Libia.

Come già segnalato dal collega Frattini, a differenza di quanto avvenuto in passato, il decreto dispone la proroga annuale – e non più semestrale – delle missioni internazionali e degli ulteriori interventi, potendo utilizzare il fondo per le missioni internazionali, recentemente rifinanziato con una dotazione idonea ad assicurare la copertura delle spese per l'intero anno

solare 2012, anche se in misura inferiore alle risorse complessivamente stanziare nel 2011. Si sofferma, quindi, sul fatto che tale riduzione delle risorse non pregiudica, comunque, la qualità e quantità degli impegni assunti dal nostro Paese, né la sicurezza dei nostri contingenti che operano in teatri assai difficili, come quello afgano.

Venendo, dunque, ai contenuti del provvedimento di specifica competenza della Commissione Difesa, evidenzia che le principali novità rispetto ai precedenti decreti di analogo contenuto sono rinvenibili all'articolo 5, mentre l'articolo 1 proroga il termine per la partecipazione italiana a tutte le missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia già previste nel precedente decreto, ad eccezione delle missioni dell'Unione europea in Congo (EUPOL RD-Congo) e in Georgia (EUMM Georgia), nonché della missione Nato in Iraq (NTM-I) per le attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, ritenute ormai esaurite.

Viene, invece, finanziata una nuova missione delle Nazioni unite (UNMISS) finalizzata al consolidamento della pace e della sicurezza nonché al sostegno allo sviluppo della Repubblica del Sud Sudan. Al riguardo, osserva che nella relazione illustrativa non sono menzionati i compiti che il contingente impiegato, peraltro di dimensioni realmente esigue, dovrà assolvere sul piano operativo e, pertanto, formula al Governo una richiesta di chiarimento sul punto.

Un'ulteriore novità è contenuta nel comma 18 del medesimo articolo, che autorizza la cessione a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di mezzi di trasporto e logistici, nell'ambito dell'attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa.

Quanto alla Libia, il provvedimento in esame, al comma 16, dell'articolo 1, per evidenti ragioni, modifica i presupposti giuridici e le finalità della missione in corso. Tale missione, adesso, si muove nel solco delle più recenti risoluzioni dell'ONU ed è rivolta al perseguimento di finalità di

stabilizzazione del nuovo assetto politico e di repressione del fenomeno della proliferazione delle armi e del materiale bellico. La norma, inoltre, esplicita che la disciplina concernente le missioni internazionali in materia di personale e del relativo trattamento indennitario si applica anche al personale impegnato in questa operazione nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Ciò in quanto il precedente decreto prevedeva il termine delle operazioni al 30 settembre del 2011.

Come detto, le ulteriori spese autorizzate dal decreto riguardano missioni già previste nei precedenti provvedimenti, rimodulandole in ragione della mutata consistenza dei contingenti impegnati.

Ricorda, peraltro, che l'articolo 9, comma 1, del precedente decreto impegnava il Governo a procedere, entro il 30 settembre 2011, alla riduzione di almeno 1.000 unità (dalle 9.250 complessivamente impegnate nel primo semestre 2011) e ad un'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Con riferimento a tale aspetto, segnala che il decreto in esame riduce il personale impiegato in Afghanistan da 4200 a 4000 unità, mentre la consistenza del personale impiegato nella missione in Libano passa dalle 1549 unità previste per il secondo semestre del 2011 a 1100 unità. Si tratta quindi di un contingente che conserva dimensioni significative, in ragione del fatto che l'Italia è nuovamente chiamata ad assumere il comando dell'operazione UNIFIL.

Evidenzia, inoltre, l'incremento del personale per le missioni nei Balcani, pari a 848 unità, a fronte della previsione, per il secondo semestre del 2011, per le medesime operazioni, di sole 560 unità. Valuta favorevolmente che il provvedimento mostri quell'attenzione che il teatro balcanico merita in considerazione della sua importanza strategica per il nostro Paese, come più volte prospettato dalla Commissione. Anche su questo punto auspica che il rappresentante del Governo possa fornire ulteriori elementi conoscitivi sullo svolgimento delle missioni in corso.

Da ultimo, segnala la proroga delle missioni antipirateria: quella della NATO che opera nel Mediterraneo orientale, denominata *Active Endeavour*, quella condotta dall'Unione europea che opera al largo della Somalia e nel Corno d'Africa, denominata *Atalanta*, e, infine, quella della NATO denominata *Ocean Shield*. Al riguardo, ricorda che – anche in adempimento di una risoluzione parlamentare – il precedente decreto legge consentiva di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione della Marina militare (NMP) o di servizi di vigilanza privata. Esprime apprezzamento per la scelta di rendere immediatamente operativa la suddetta disciplina mediante le modifiche ad essa apportate dall'articolo 6 del provvedimento in esame. Riguardo a tale disposizione pone l'accento, in particolare, sulla previsione secondo cui i compiti di protezione possono essere svolti da guardie giurate che, pur non avendo frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria (peraltro non ancora attivi), abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi. Ciò rappresenta un giusto riconoscimento e un ulteriore sbocco occupazionale per coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali, che riproducono quelle attualmente vigenti, estendendole anche al personale che opera nella missione in Libia.

L'articolo 3 e l'articolo 4 recano, rispettivamente, disposizioni in materia penale e in materia contabile che rinviando integralmente alla disciplina già vigente riferita alle missioni.

Segnala, invece, che l'articolo 5 reca disposizioni per l'Amministrazione della difesa non presenti in precedenti decreti legge di proroga delle missioni internazionali, alcune delle quali appaiono strettamente connesse al nucleo essenziale del

provvedimento, mentre per altre questo legame con la materia delle missioni internazionali non appare del tutto chiaro.

Il comma 1 dell'articolo 5, limitatamente al triennio 2012-2014, riserva all'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari una quota del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di *turn over*, da effettuarsi in deroga alla disciplina sulla mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 reca, invece, una serie di modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In particolare, la lettera *a*) integra l'articolo 831 del codice, al fine di consentire, l'alimentazione dei ruoli dei corpi sanitari di ciascuna Forza armata, mediante il transito in essi degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata che ne abbiano i requisiti. Ciò in presenza di vacanze organiche e su richiesta della Forza armata, e previo concorso per titoli ed esami.

La lettera *b*) novella l'articolo 833 del codice, riguardante il transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. Nello specifico, la modifica proposta è volta a consentire il transito dal ruolo normale delle citate Armi al corrispondente ruolo speciale anche agli ufficiali con il grado di capitano, oltre che a quelli rivestenti il grado di maggiore e di tenente colonnello, come già consentiva la normativa previgente. Su tale disposizione, che attiene a profili riguardanti l'avanzamento di carriera sui quali sarebbe opportuno lo svolgimento di un'adeguata attività conoscitiva, auspica che il Governo possa nel prosieguo dell'esame fornire gli opportuni chiarimenti.

La lettera *c*) introduce un nuovo articolo 833-*bis* in materia di trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. La disposizione in esame risponde all'esigenza di alimentare il ruolo normale

del corpo del genio navale. Il comma 1 del nuovo articolo 833-*bis* prevede che possano transitare in detto corpo gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina, che, in possesso di adeguato titolo di studio, abbiano operato per un congruo periodo presso tale settore di attività. Analoga possibilità è riconosciuta, al comma 2, agli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare che siano laureati in ingegneria o in architettura e operano o abbiano operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati. Evidenza, inoltre, che la disposizione in commento, al comma 1, sembra prevedere una forma di trasferimento che opera *ex lege*, prescindendo, quindi, da una specifica richiesta dei soggetti interessati, mentre al comma 2 il trasferimento ha carattere facoltativo. Inoltre, mentre nel comma 1 risulta specificata la decorrenza della disposizione (dal 2013), analoga specifica non viene riportata nel comma 2. Anche su questa nuova disciplina ritiene utile che il rappresentante del Governo possa relazionare più dettagliatamente.

La lettera *d*) novella l'articolo 1096, comma 3, del codice in merito all'avanzamento al grado superiore da parte degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate. La modifica proposta è volta a prevedere che siano validi ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore anche i periodi di comando o imbarco effettuati presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche e non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto.

La successiva lettera *e*), sulla quale reputa opportuno che siano forniti ulteriori elementi di informazione da parte del Governo, modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 2190 riguardanti l'Agenzia industrie difesa (AID).

Nello specifico, le modifiche apportate all'articolo 2190 del codice sono volte a: prorogare al 31 dicembre 2014 il termine – attualmente stabilito al 31 dicembre 2011 – entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'Agenzia devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura; prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia, e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015. Tali importi sono determinati in euro 6.000.000, nell'anno 2012, euro 5.000.000, per l'anno 2013 ed euro 4.000.000, per l'anno 2014; posticipare al 2014 il termine – attualmente stabilito al 31 dicembre 2011 – entro il quale l'Agenzia è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato. La proroga è tuttavia possibile nei limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, gradualmente ridotta del 10, del 20 e del 30 per cento, rispettivamente, negli anni 2012, 2013 e 2014.

Il comma 3 dell'articolo 5 reca disposizioni in favore del settore industriale della difesa attraverso la semplificazione delle procedure relative ai programmi di interesse della difesa.

Nello specifico, il comma in esame dispone che, limitatamente al settore dei programmi di interesse della difesa, il decreto previsto dal comma 177-*bis* della legge n. 350 del 2003, riguardante, in generale, l'utilizzo di contributi pluriennali, venga adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa. Tale decreto dovrà, in particolare: definire le modalità di attuazione dei programmi, precedentemente demandate a convenzioni sottoscritte dai diversi dicasteri (lettera *a*); fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo da utilizzare per le operazioni di attualizzazione (lettera *b*); verificare l'impatto dell'operazione sui tendenziali di finanza pubblica, accertandone la neutralità ovvero quantificandone l'eventuale aggravamento (lettera *c*).

Si tratta di una disposizione che ritengo particolarmente utile in quanto,

come opportunamente evidenziato anche nella relazione illustrativa, consente di avviare con la dovuta tempestività le attività relative ai programmi di investimento nei settori ad alta tecnologia, quale quello relativo all'acquisizione dei sistemi d'arma nelle forme di legge previste, necessari per l'implementazione dei livelli di protezione del personale e di sostituzione dei mezzi impiegati nelle missioni internazionali.

Da ultimo, il comma 4 autorizza un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 per la prosecuzione degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica disposti dall'articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996.

Ciò evita il pericolo di interrompere, a seguito dell'esaurimento dei relativi finanziamenti, l'attuazione di programmi prioritari, di cui anche la Commissione Difesa aveva auspicato il prosieguo. In particolare, nelle relazioni allegate al provvedimento in esame sono citati quelli per l'acquisizione del satellite SICRAL 2 (Sistema italiano per comunicazioni riservate e allarmi), di elicotteri impegnati per le missioni di ricerca e soccorso in ambiente non permissivo (Combact SAR); di velivoli per l'addestramento avanzato M346, nonché per la realizzazione della digitalizza-

zione della componente terrestre (Forza NEC – *Network Enabled Capabilities*), oltreché del Sistema di Comunicazione Terrestre dell'Arma dei Carabinieri (SICOTE). Alla copertura di tali oneri si provvede attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il finanziamento di programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

Infine, l'articolo 10 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria che, al netto dell'articolo 5, comma 4, da ultimo richiamato, sono pari a circa 1.402 milioni di euro.

Augusto DI STANISLAO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che i tempi riservati all'esame del decreto siano sufficienti per assicurare la possibilità di svolgere un dibattito approfondito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, concorda con la necessità di svolgere un'esauriente discussione sul decreto in esame, confermata dalla decisione dell'ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni Esteri e difesa di iniziarne l'esame già dalla seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE REFERENTE:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamento dei relatori</i>)	30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, VI, VII, VIII e IX, parere di nulla osta della XII Commissione, e favorevole con una condizione, posta ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, della V Commissione. Avverte che i relatori hanno presentato un emendamento (*vedi allegato*) al fine di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere favorevole all'emendamento dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori e delibera di conferire ai relatori, deputati Distaso e Zaccaria, mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame, come pure di quelli relativi alle altre tre intese all'esame della Camera (C. 4517, relativa ai rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; C. 4518, relativa ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia; e C. 4569, relativa ai rapporti tra lo Stato e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia), e auspica la rapida approvazione di tutti i provvedimenti, ricordando come il ritardo nel loro iter abbia reso in più casi necessario aggiornarne la copertura finanziaria, con conseguente necessità di nuova lettura da parte del Senato e quindi con ulteriore ritardo.

Sollecita quindi il Governo a far pervenire il proprio assenso al trasferimento

alla sede legislativa delle proposte di legge per le quali è stato già raccolto il consenso unanime dei gruppi alla Camera (C. 4517, C. 4518 e C. 4569) ed invita i componenti la Commissione a sottoscrivere individualmente la richiesta di trasferimento alla sede legislativa per la proposta di legge in titolo, per la quale non si è raggiunto il consenso unanime dei gruppi.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, ove i presupposti per il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa non si perfezionassero, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 29.

Al comma 1, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: si provvede con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 24 della presente legge, valutati in euro 35.000 per l'anno 2013 ed in euro 20.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 15.000 euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2013,.

29. 1. I Relatori.*(Approvato)*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
--	----

SEDE REFERENTE:

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini</i>)	32
Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Ria, ha illustrato la proposta di legge trasmessa dalla Commissione cultura, evidenziando come essa, prevedendo un obbligo di restituzione da parte dell'Italia delle opere d'arte prestate da uno Stato, un ente o un'istituzione culturale stranieri nel caso in cui non sia applicabile una convenzione internazionale, finisca sostanzialmente per derogare ad una serie di disposizioni dell'ordinamento interno, tra le quali anche quelle sul sequestro penale dei beni. Secondo il relatore tale deroga sarebbe giustificata dall'esigenza di tutelare interessi internazionali di valenza culturale tali da poter prevalere anche sul principio di uguaglianza, considerato, peraltro, il ristretto ed eccezionale ambito di applicazione della normativa in esame al cospetto della preponderanza, in materia,

di disposizioni internazionali e sovranazionali, la cui operatività è fatta salva in ogni caso. Il relatore quindi ha proposto di esprimere parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene necessario che la Commissione approfondisca talune complesse e delicate questioni poste dal provvedimento in esame, con particolare riferimento al rapporto tra l'obbligo di restituzione ivi previsto e l'efficacia di eventuali provvedimenti, anche penali, emessi dalla magistratura. A suo giudizio, sarebbe quindi inopportuno che la Commissione esprimesse oggi il parere.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore*, dichiara la propria completa disponibilità ad approfondire le questioni evidenziate dall'onorevole Contente.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.25.

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda la scomparsa improvvisa, avvenuta nella giornata di ieri, del procuratore aggiunto Pietro Saviotti, responsabile del pool an-

titerrorismo presso la procura di Roma, magistrato da tutti stimato, la cui professionalità e preparazione sono state apprezzate anche da questa Commissione in occasione di un'audizione svolta proprio sul provvedimento in esame. A nome di tutta la Commissione porge le più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Saviotti.

Avverte che alla proposta di legge C. 4262, approvata dal Senato, sono state abbinare le proposte di legge C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini e ricorda che la Commissione dovrà scegliere il testo base o adottare un testo unificato.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, esprime il proprio sgomento per la prematura scomparsa del dottor Pietro Saviotti, ricordandone le elevate qualità morali e professionali. Sottolinea, in particolare, il profondo impegno e l'equilibrio con i quali il dottor Saviotti ha sempre svolto le proprie delicate funzioni di magistrato.

Quanto al provvedimento in esame, preannuncia la presentazione di una proposta di testo unificato che tenga conto dei rilievi emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

C. 3070, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva come la proposta di legge AC 3070, approvata dal Senato, novelli l'articolo 2947 del codice civile in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato.

Ricorda come l'attuale articolo 2947 c.c. stabilisca in 5 anni (cd. prescrizione breve) il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito; il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato (primo comma). Fa eccezione il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, che si prescrive in 2 anni (secondo comma).

In base al terzo comma, infine, se il fatto è considerato dalla legge come reato, si adotta il termine di prescrizione eventualmente più lungo stabilito per il reato stesso, a meno che il reato non sia estinto per causa diversa dalla prescrizione, ovvero sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, perché in tal caso il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari dei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Come si evince dalla relazione illustrativa dell'originario AS. 1714, l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato del citato terzo comma porta a riferire la disposizione esclusivamente all'azione risarcitoria promossa dalla parte offesa; se, invece, è l'imputato assolto definitivamente nel processo penale (o il responsabile civile) a proporre l'azione risarcitoria nei confronti del querelante (o di chi si sia costituito parte civile), la prescrizione è stata fatta decorrere dalla data della denuncia-querela della parte offesa.

La vigente disciplina dell'articolo 2947 del codice civile provocherebbe, quindi, una disparità di trattamento a danno dell'imputato che si veda assolto nel processo penale. La deteriore posizione dell'imputato emerge se si pensa che questi promuove, come logico, l'azione di risarcimento soltanto quando il procedimento penale a suo carico si sia definitivamente concluso con l'assoluzione e non è inusuale che, a tale data, il suo diritto al risarcimento si sia già prescritto.

L'articolo unico del provvedimento in esame mira a rimediare a tale disparità di trattamento nei confronti dell'imputato (e del responsabile civile): è, infatti, integrato

il contenuto del terzo comma dell'articolo 2947 c.c. con un nuovo periodo che sposta sostanzialmente in avanti i termini di esercizio dell'azione risarcitoria a suo favore: la prescrizione del diritto al risarcimento dell'imputato assolto in via definitiva non decorre più dal momento in cui è stata posta in essere la denuncia-querela bensì dalla data in cui diventa irrevocabile la sentenza di assoluzione, termine da cui decorreranno i 5 anni. La proposta specifica che lo stesso termine si applica nell'ipotesi in cui l'imputato, o il responsabile civile, non abbiano fatto richiesta di condanna della parte civile o del querelante alla rifusione delle spese processuali o al risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale (comma 1).

La proposta di legge prevede inoltre (comma 2) una disciplina transitoria, stabilendo che le nuove regole sul calcolo della prescrizione di cui al terzo comma dell'articolo 2947 c.c. si applichino ai giudizi risarcitori avviati dall'imputato (o dal responsabile civile) a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge. Resta fermo il rispetto della disciplina generale sulla sospensione e interruzione della prescrizione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato l'8 marzo 2011. È stato quindi avviato un ciclo di audizioni nel mese di aprile 2011.

In particolare, nelle sedute del 15 e 19 aprile 2011, sono stati auditi il professore Giovanni Di Rosa, ordinario di diritto privato presso l'Università di Catania, il professore Michele Costantino, ordinario di diritto privato presso l'Università di Bari, il dottor Raffaele Corona, già Presidente della II sezione civile della Corte di cassazione, il professore Raffaele Caterina, ordinario di diritto privato presso l'Università di Torino, nonché i rappresentanti di Confedilizia, Confabitare, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (ANACI) e Federcasa. Rileva quindi che saranno necessarie ulteriori sedute per completare il ciclo di audizioni programmato.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, auspica una ripresa dell'impegno della Commissione nell'esame del provvedimento. In particolare, tenuto conto dell'importanza del tema trattato e dell'impatto della disciplina del condominio sulla vita quotidiana dei cittadini, ritiene che la Commis-

sione dovrebbe completare quanto prima il ciclo di audizioni, per poi procedere in tempi ragionevolmente rapidi, nella ricerca di soluzioni in grado di raccogliere la più ampia condivisione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che l'organizzazione dei lavori della Commissione con riferimento all'esame dei provvedimenti in materia di condominio sarà stabilita nell'ambito delle prossime riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 35

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 36

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2011, n. 290. Atto n. 430 (Rilievi alla XIII Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 37

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) avverte che lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, non è corredato del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma. Rileva che, in considerazione di tale circostanza, il presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia prov-

veduto a trasmettere il predetto parere. Segnala, pertanto, che la Commissione non può procedere all'espressione del proprio parere nella seduta odierna.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel concordare con il relatore sull'opportunità di rinviare il provvedimento in esame, rappresenta l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole: «le modalità di», le seguenti: «attuazione del comma 1 nonché di». Fa presente che tale modifica, in particolare, si rende necessaria per rendere lo stesso comma 2 più coerente e funzionale all'obiettivo di separare i compiti di vigilanza e di gestione del Teatro dell'Opera di Roma.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della situazione rappresentata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il Presidente della Camera ha autorizzato le Commissioni a procedere anche in assenza del prescritto parere della Conferenza unificata.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (atto n. 424),

esprime

NULLA OSTA

e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

talune tipologie di attività attribuite dal provvedimento alla CRI, come riconosciuto dallo stesso Governo, vengano attualmente svolte in regime di convenzione o comunque in modo occasionale e, quindi, con la possibilità per la stessa CRI di assumerne la titolarità o meno sulla base di una valutazione, effettuata caso per caso, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, mentre le medesime attività dovrebbero essere ora esercitate in forma stabile e permanente;

per quanto riguarda le conseguenze sull'operatività della CRI derivanti dalla privatizzazione delle sue strutture periferiche e dal taglio della dotazione organica, occorrerebbe fornire elementi puntuali, senza limitarsi a dichiarazioni di principio, volti a chiarire come si intenda esercitare competenze quantomeno invariate,

e comunque ricorrenti in termini più ampi e comprensivi, nonché perseguire una politica di contenimento della spesa.»

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2011, n. 290.

Atto n. 430.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 41 della legge n. 96 del 2010.

Nel rilevare che tale schema di decreto è corredato di relazione tecnica, osserva che, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, viene riconfermata l'applicazione dei meccanismi tariffari già previsti a normativa vigente per

la copertura degli oneri relativi ad autorizzazioni e controlli. Fa presente che sul punto la relazione illustrativa precisa che il Ministero della salute provvederà alla revisione delle tariffe attualmente vigenti, di cui al decreto ministeriale 9 luglio 1999, sia per adeguarle all'ammontare medio applicato in Europa sia per fare fronte agli impegni crescenti degli uffici in termini di risorse umane e di disponibilità finanziarie. In proposito, ritiene andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti ad escludere l'insorgenza di effetti onerosi, con particolare riferimento: alla coerenza quantitativa e temporale fra gli oneri e i mezzi di copertura costituiti dai proventi delle tariffe, considerato che – secondo la relazione – il Ministero dovrà procedere ad una rideterminazione dell'attuale meccanismo tariffario per assicurare maggiori risorse finanziarie; alla possibilità che le somme derivanti dalle predette tariffe risultino effettivamente idonee a garantire la copertura integrale dei costi sostenuti, pure in presenza dei limiti alla riassegnazione di entrate stabiliti dalla legge n. 244 del 2007. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 17, nel sostituire l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dispone, al comma 6 del medesimo articolo 38, che le amministrazioni provvederanno gli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, ritiene opportuno che il Governo confermi che la clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 6, rientra nell'ambito della novella all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel confermare la neutralità finanziaria del provvedimento, osserva che la riscossione della tariffa precede l'erogazione dei servizi.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2011, n. 290 (atto n. 430);

preso atto che la relazione illustrativa allegata allo schema afferma che si intende procedere ad una revisione delle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 9 luglio 1999, anche in considerazione del fatto che le nuove procedure per l'autorizzazione all'immissione in commercio richiedono un maggiore e più efficace impegno da parte dell'amministrazione competente;

nel presupposto che la predetta revisione tariffaria garantisca sotto il profilo quantitativo e temporale l'integrale copertura degli oneri amministrativi e finanziari derivanti dalle nuove procedure per l'autorizzazione all'immissione in commercio,

« VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel confermare il parere favorevole del Governo sul provvedimento, ribadisce l'esigenza di aggiornare la clausola di copertura.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, nella seduta di ieri, aveva richiesto di approfondire le questioni relative al regime fiscale applicabile agli immobili di proprietà delle confessioni religiose e dei loro enti esponenziali, anche alla luce degli impegni assunti dal Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, con riferimento all'applicazione dell'imposta municipale unica nei confronti degli immobili della Chiesa cattolica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura che, in relazione all'applicazione della nuova IMU, tutti gli enti esercenti attività non commerciale, e quindi non solo gli enti religiosi, saranno assoggettati alla medesima disciplina e verranno precisate le condizioni per ritenere, ai fini dell'esenzione dall'imposta, non commerciali determinate attività.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che sia preferibile che le Camere non approvino definitivamente un provvedimento che estende i benefici fiscali per gli immobili delle confessioni religiose fino a quando non sia decisa in termini più generali la disciplina fiscale applicabile in materia, al fine di evitare un futuro intervento normativo.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4716, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali, gli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21, che prevede la disapplicazione della normativa fiscale cui è sottoposto il trasferimento dei beni, sono di trascurabile entità e, in ogni caso, si configurano come una rinuncia a maggior gettito;

ritenuto necessario che, nell'articolo 29, recante la copertura finanziaria del provvedimento, siano espressamente indicate, in conformità alla vigente normativa contabile, le disposizioni delle quali si prevede la copertura;

rilevata l'esigenza di aggiornare il profilo temporale degli oneri quantificati dall'articolo 29, in ragione dei tempi previsti per l'approvazione definitiva del provvedimento, che non potrà entrare in vigore prima dell'esercizio finanziario 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 29, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: si provvede con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 24 della presente legge, valutati in euro 35.000 per l'anno 2013 ed in euro 20.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 15.000 euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2013, ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV), richiamando le considerazioni svolte, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta formulata dal relatore, sottolineando la necessità di sospendere l'esame del provvedimento in attesa di un riordino complessivo della materia.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, osservando come le considerazioni dell'onorevole Borghesi, seppur meritevoli di approfondimento, non giustificano la sospensione dell'esame del disegno di legge in discussione, in quanto si rischierebbe di utilizzare il provvedimento come strumento di pressione per accelerare le decisioni in ordine all'applicazione dell'IMU sugli immobili di proprietà della Chiesa Cattolica.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolineando come vi sia sempre stata, anche da parte della Chiesa cattolica la disponibilità a rivedere la disciplina delle esenzioni dall'IMU e ricordando come tale questione non incida direttamente sul provvedimento in esame né esclusivamente sulla Chiesa cattolica, ma su tutti i beni immobili destinati ad attività mista.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 41

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione dei rappresentanti dell'agenzia di *rating* Standard & Poor's (*Svolgimento e conclusione*) 50

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata

ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4865, di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Per quanto riguarda le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 dell'articolo 11 proroga, dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013, il termine per l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Conseguentemente si proroga per il 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

L'esigenza della proroga è data, secondo quanto indicato nella relazione il-

illustrativa al disegno di legge, dal fatto che i decreti per l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi a tutt'oggi non sono stati emanati, in quanto, con il decreto-legge n. 194 del 2009, per fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, si è ritenuto necessario far slittare il meccanismo di adeguamento, rispetto all'originaria previsione normativa, che fissava al 2009 l'inizio della procedura.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 novella il comma 7-*undecies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 194 del 2009, prorogando sino al 1° gennaio 2013 la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi al tasso di inflazione, mentre la lettera *b)* novella il comma 7-*duodecies* del medesimo articolo 5, estendendo all'anno 2012 la possibilità per le Autorità portuali di aumentare e diminuire la tassa di ancoraggio e la tassa portuale.

Il comma 3 dell'articolo 11 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007, in materia di determinazione dei diritti aeroportuali.

Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa al disegno di legge, la necessità della proroga è motivata dal fatto che l'emanazione dei decreti ministeriali per l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, previsti dalla legge n. 537 del 1993, è condizionata dal completamento del complesso procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Inoltre, risulta ancora in corso la disciplina di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa.

L'articolo 20 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario

2011, non impegnate nel corso dell'esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, la necessità di conservare le predette risorse discende dalla « complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari ».

L'articolo 22 prevede la possibilità di prorogare le convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, al fine di garantire continuità agli interventi a sostegno delle imprese, anche oltre il termine della convenzione in essere, attualmente fissato al 31 dicembre 2011.

Tale proroga è consentita solo fino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-*sexies*, della legge n. 225 del 1992, che ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale, quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate, prevedendo che vi si possa ricorrere anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali.

La disposizione precisa che comunque la proroga non può estendersi oltre due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in modo da garantire anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico-operativa delle agevolazioni in essere a favore di imprese danneggiate da calamità.

La norma conferma, inoltre, la riduzione, già prevista dalla legislazione vigente, di almeno il 10 per cento delle relative commissioni, nei limiti delle risorse disponibili.

L'articolo 23 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011, per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2007, di recepimento della cosiddetta direttiva « MIFID ».

Per effetto di tale previsione, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2012.

L'articolo 24 dispone la proroga, dal 31 gennaio al 31 luglio 2012, del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che utilizzano immobili pubblici devono comunicarne l'elenco identificativo al Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Al riguardo ricorda che l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati; in particolare, il dodicesimo periodo della citata disposizione ha previsto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, di trasmettere al MEF – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni.

In conseguenza della proroga, anche il termine per le eventuali variazioni intervenute in merito, previsto dal tredicesimo periodo del citato articolo 2, comma 222, della legge n. 191 è spostato al 31 luglio di ciascun anno successivo.

L'articolo 25 dispone la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale, nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell'Unione europea, e dando attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, nel corso delle quali si sono previsti, in estrema sintesi, il potenziamento del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e l'accelerazione dell'entrata in vigore del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES).

In particolare, il comma 1 reca la proroga delle disposizioni urgenti di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, relative alla partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, provvedendo contestualmente all'estensione della linea di credito già esistente in tale ambito.

In merito rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 1999 ha previsto che il Ministero dell'economia possa concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del FMI che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verificino circostanze imprevedute sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.

Tali disposizioni, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, sono state prorogate già lo scorso anno, ai sensi dell'articolo 2,

comma 13, del decreto-legge 225 del 2010, in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010.

Il comma 2 dell'articolo 25 autorizza la Banca d'Italia a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari, a 23 miliardi e 480 milioni di euro, il quale diviene esecutivo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 3 accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio connessi al prestito, mentre il comma 4 rinvia ad apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la regolazione dei rapporti che deriveranno dal prestito.

Il comma 5 autorizza l'eventuale confluenza del prestito nello strumento di prestito *New Arrangements to Borrow* (NAB), in aggiunta alla linea di credito già esistente.

Al riguardo ricorda che i NAB sono accordi di prestito multilaterali, entrati in vigore nel 1998, che impegnano 25 paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse aggiuntive alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, ai fini della concessione della garanzia dello Stato sul prestito in oggetto il comma 6 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha recentemente introdotto misure per la stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia statale sulle passività delle banche italiane, riconoscendo al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.

Il predetto comma 6, nel rinviare all'applicazione del comma 4 del citato articolo 8, dispone che la garanzia dello Stato stessa debba essere elencata in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede, inoltre, l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie già appostate ai sensi del medesimo articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ossia 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, versati annualmente su apposita contabilità speciale per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle garanzie (mentre eventuali ulteriori oneri sono posti a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

Al fine di tener conto in via prudenziale dei rischi connessi ad un'eventuale attivazione della garanzia, il comma dispone, altresì, il rifinanziamento, per il solo anno 2012, della suddetta autorizzazione di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro; ponendo la relativa copertura degli oneri a valere sulla dotazione del Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011, per l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell'economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge n. 42 del 2009, recante delega in materia di federalismo fiscale, e nella legge dicembre n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica.

Al riguardo rammenta che l'articolo 1, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006, stabilisce, tra l'altro, che la metà delle risorse finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze possa essere utilizzata, fino al 31 dicembre 2011, anche per le predette esigenze di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale.

La disposizione dell'articolo 26, attraverso una modifica all'articolo 1, comma

17, ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006, estende inoltre l'utilizzo delle risorse alla formazione specialistica, nonché alla formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia, previa stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni universitarie italiane ed europee.

L'articolo 29 reca una serie di disposizioni di natura prevalentemente fiscale.

In particolare, il comma 1 differisce al 30 aprile 2012 il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, per la determinazione dei fabbisogni *standard* concernenti «almeno un terzo» delle funzioni fondamentali di comuni e province, nell'ambito dell'attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Tale termine è attualmente genericamente riferito, nella norma che viene ora modificata dal comma 1 in esame, all'anno 2011, e, pertanto, può intendersi concernere la data del 31 dicembre dell'anno medesimo.

I commi 2 e 3 chiariscono alcune decorrenze relative all'aliquota unica sugli strumenti finanziari introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

In dettaglio, la lettera a) del comma 2 stabilisce che l'applicazione dell'aliquota unica del 20 per cento decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data. Si conferma, conseguentemente, la precedente aliquota del 27 per cento fino al 31 dicembre 2011.

La lettera b) prevede inoltre che i contratti di pronti contro termine stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 e aventi durata non superiore a 12 mesi mantengono, fino alla loro scadenza, la ritenuta originaria del 12,50 per cento, mentre l'applicazione della nuova aliquota unica sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute decorre dal giorno successivo alla data di scadenza; analoga decorrenza è prevista per gli interessi e altri proventi da obbligazioni e titoli similari.

Il comma 3 rivede i termini di decorrenza delle modifiche introdotte dal comma 13, lettera a), numeri 1) e 2), e dal comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e alla legge n. 323 del 1996, prevedendo, in sostanza, che l'abrogazione delle maggiorazioni alla ritenuta sugli interessi ivi previste decorra dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

In merito ricorda che il comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 ha sostanzialmente previsto che i soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono tenuti ad operare una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori, eliminando contestualmente le diverse aliquote (12,50 e 27 per cento) precedentemente vigenti.

Il comma 25 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 ha invece abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le disposizioni le quali prevedevano che, sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, fosse dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta.

I commi 4 e 5 dell'articolo 29 prorogano i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli, come da ultimo prorogati dall'articolo 23, comma 34, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Al riguardo ricorda che la comunicazione di inesigibilità, inviata dall'agente

della riscossione al creditore dell'obbligazione tributaria, è richiesta, per i ruoli maturati sino al 31 dicembre 2010, per consentire all'agente di ottenere – nei casi previsti dalla legge – il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive svolte.

In dettaglio, il comma 4 proroga – modificando il comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 – dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2013 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (in luogo del 30 settembre 2009). Sono dunque rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli uffici competenti.

Il comma 5 proroga i termini fissati, in favore dei concessionari della riscossione, dall'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge n. 248 del 2007.

A tale ultimo proposito ricorda che il richiamato comma 4-*quinquies* reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, della legge finanziaria 2005, norma quest'ultima che ha previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi. Per effetto di tale disposizione interpretativa, le società aderenti alla sanatoria, la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, possono presentare nei termini di legge le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino a una specifica data, anche ai fini della stessa sanatoria, con possibilità di integrare le comunicazioni già presentate.

Il comma 4-*sexies* dall'articolo 36 del decreto-legge n. 248 fissa i termini di decorrenza per il discarico automatico del concessionario per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

Con la proroga prevista dal comma 5 dell'articolo 29 si dispone che:

le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equi-

talia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013 (anziché entro il 30 settembre 2012), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (anziché al 30 settembre 2009);

per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2013 (anziché al 30 settembre 2012) – il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato, decorre dal 1° gennaio 2014 (anziché dal 1° ottobre 2012).

Il comma 6 prevede la riapertura, fino al 31 marzo 2012, del termine (scaduto il 4 ottobre 2011) entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA.

Al riguardo ricorda che i commi 22 e 23 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, hanno previsto la cancellazione d'ufficio delle partite IVA inattive da tre anni, consentendo in tale contesto di sanare, con il pagamento di una sanzione ridotta, la mancata presentazione in termini della dichiarazione di cessazione dell'attività.

Il comma 7 proroga il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica, previa sperimentazione con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. In particolare la norma proroga al gennaio 2014 il termine per l'operatività del sistema della trasmissione mensile e all'anno 2013 il termine per l'avvio della sperimentazione.

Il comma 8 sancisce l'efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati volte al riconosci-

mento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30 settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 31 marzo 2012.

Al riguardo ricorda che, per dirimere i dubbi insorti, anche a seguito di una sentenza in merito della Corte di cassazione, circa i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini ICI, l'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge n. 70 del 2011, ha introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali. A tale scopo, si è richiesta la presentazione di un'apposita domanda di variazione della categoria catastale – entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 – all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l'immobile abbia posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.

Successivamente l'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del predetto articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 70, producano gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, purché presentate entro il 28 dicembre 2011.

In tale ambito il comma 8 proroga al 31 marzo 2012 il termine utile per la presentazione delle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili.

Il comma 9 dispone la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di

formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

La proroga, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, si è resa necessaria in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, che, fra l'altro, ha apportato modifiche di rilievo al citato Testo unico in materia di documentazione amministrativa, le quali incidono in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e di dichiarazioni sostitutive.

Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009, relativamente ad una diversa ripartizione delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell'affidatario.

In merito ricorda che il citato articolo 12 del decreto-legge n. 39 prevede, alla lettera p-*bis*, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), con propri decreti dirigenziali, possa, tra l'altro, disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi (in luogo dell'originario 58 per cento), per l'11 per cento a prelievo erariale (in luogo del 20 per cento) e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco (in luogo del 3,80 per cento), prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiusoraria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

La vigenza di tale regime sperimentale è stata prorogata, dapprima, al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225 del 2010, e, quindi, al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011.

Il comma 13 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale deve essere bandita la gara per l'aggiudi-

cazione di concessioni novennali per l'esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000 e devono essere effettuate una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, che si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento; viene inoltre stabilito che le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

In merito a tale previsione rileva come essa sembri derogare al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dall'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), in base al quale, in rapporto ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

La proroga è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova.

La disposizione precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato, che il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.

Il quarto periodo del comma stabilisce inoltre che la sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree.

Con riferimento a tale ultima previsione segnala come essa faccia riferimento ai soli adempimenti e versamenti tributari, laddove il primo periodo estende la sospensione, oltre che ai versamenti e adempimenti tributari, anche ai versamenti previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: considera dunque opportuno uniformare le dizioni utilizzate nelle due disposizioni.

I criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa sono stabiliti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri; a tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Agli oneri derivanti dal comma si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 16 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo.

La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF 2013, non si tenga conto dei benefici fiscali individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 9 del 2007 in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 9.

Tali benefici consistono nella non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, del reddito derivante da locazioni di immobili, nonché nella possibilità, per i comuni, di prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

I predetti benefici si applicano: ai conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico; dei conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dagli enti previdenziali, dalle casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai soggetti citati.

Di conseguenza, per i predetti soggetti, in sede di acconto IRPEF 2013 non si dovrà tener conto del beneficio della non concorrenza del reddito dei fabbricati alla formazione del reddito imponibile, ove essi siano locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, relativamente agli immobili per i quali vige la sospensione legale dell'esecuzione, per tutta la durata del periodo di sospensione. Tali redditi, dunque, ai soli fini dell'acconto IRPEF, concorreranno alla formazione dell'imponibile.

Sottolinea, inoltre, l'esigenza di disporre, ovviamente previa verifica tecnica attestante il rispetto degli standard di sicurezza, una proroga dell'esercizio di alcuni impianti funiviari che collegano il Garda veronese al Monte Baldo, la quale consentirebbe alle amministrazioni interessate di procedere a un ammodernamento di tali strutture, importanti non soltanto per la promozione e il sostegno dell'attività turistica nella predetta area territoriale, ma anche per i riflessi eco-

nomici sull'indotto costituito dalle imprese specializzate operanti nel settore dei trasporti.

In tale contesto sottolinea, sebbene non attenga alle competenze della Commissione Finanze, una questione relativa alla disciplina di vita tecnica degli impianti a fune. A tale proposito rileva come la Conferenza delle regioni e delle province autonome abbia sottoposto all'attenzione del Governo l'esigenza di rivedere tale disciplina, ovvero, in subordine, di prevedere quanto meno una proroga dei termini di scadenza previsti dalla predetta normativa ai fini della integrale sostituzione o revisione dei medesimi impianti, ovviamente nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti stessi. Evidenzia infatti come tali interventi, oltre a comportare un notevole dispendio di risorse per i soggetti gestori, rischiano di determinare pesanti impatti economici su tale settore, nonché per l'economia turistica dei territori in cui essi sono ubicati. A tale proposito richiama, a titolo di esempio, la situazione riguardante l'impianto a fune che collega l'area del Lago di Garda con il Monte Baldo, rilevando il significativo ruolo che tale struttura funiviaria assume rispetto all'attività turistico-ricettiva della zona.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI condivide le considerazioni espresse dal relatore relativamente alla formulazione del comma 15 dell'articolo 29 del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione dei rappresentanti dell'agenzia di rating Standard & Poor's.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Maria PIERDICCHI, *Amministratore delegato di Standard & Poor's*, e Renato PANICHI, *Direttore per le istituzioni finanziarie italiane di Standard & Poor's*,

svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), Renato CAMBURSANO (Misto), Marco CAUSI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali rispondono Maria PIERDICCHI, *Amministratore delegato di Standard & Poor's*, e Renato PANICHI, *Direttore per le istituzioni finanziarie italiane di Standard & Poor's*.

Dopo un intervento del deputato Alberto FLUVI (PD), riprendono la loro replica Renato PANICHI, *Direttore per le istituzioni finanziarie italiane di Standard & Poor's* e Maria PIERDICCHI, *Amministratore delegato di Standard & Poor's*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Standard & Poor's e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05900 Patarino: Iniziative per sensibilizzare il personale sanitario e la società civile in relazione al fenomeno della morte perinatale	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	55
5-05902 Binetti: Adozione di iniziative volte a impedire la morte di pazienti per <i>overdose</i> da farmaci e valorizzare il ruolo degli infermieri	52
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	57
5-05901 Fucci: Iniziative per favorire un maggiore sviluppo dell'anestesia epidurale sull'intero territorio nazionale	52
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	59
5-05903 Miotto: Iniziative per tutelare la salute delle donne che si sono sottoposte all'impianto di protesi mammaria	52
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	61
Sull'ordine dei lavori	53
SEDE REFERENTE:	
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	53
ALLEGATO 5 (Testo unificato adottato come testo base)	63
AVVERTENZA	53

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 14.25.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05900 Patarino: Iniziative per sensibilizzare il personale sanitario e la società civile in relazione al fenomeno della morte perinatale.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando, in particolare, la disparità esistente tra l'Italia e gli altri Paesi più avanzati circa il fenomeno della morte perinatale, con riferimento sia al numero di casi di queste morti sia al livello di

conoscenza del fenomeno, che in Italia è a suo avviso più arretrato.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che anche in Italia si realizzi effettivamente una maggiore sensibilizzazione verso il fenomeno della morte perinatale e che vengano colmate le lacune tuttora esistenti nei meccanismi assistenziali nei confronti delle famiglie colpite da questo lutto.

5-05902 Binetti: Adozione di iniziative volte a impedire la morte di pazienti per overdose da farmaci e valorizzare il ruolo degli infermieri.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo e, richiamando il caso specifico da cui trae origine l'interrogazione in esame, di una donna morta per *overdose* di farmaci nonostante l'infermiera avesse fatto notare ripetutamente al medico che la dose dallo stesso prescritta non era mai stata somministrata prima di allora, sottolinea l'esigenza di valorizzare adeguatamente la competenza degli infermieri.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, pur esprimendo dubbi circa le modalità concrete con cui nelle diversi parti del territorio nazionale viene data attuazione al rapporto di collaborazione tra medici ed infermieri e, più in generale, all'interno delle *equipe* mediche.

5-05901 Fucci: Iniziative per favorire un maggiore sviluppo dell'anestesia epidurale sull'intero territorio nazionale.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Precisa, tuttavia, che l'effettiva diffusione dell'anestesia epidurale dipende anche dalle singole Regioni. Chiede, dunque, al Ministro di farsi portavoce di quest'esigenza presso la Conferenza Stato-Regioni affinché si crei uniformità su tutto il territorio nazionale.

5-05903 Miotto: Iniziative per tutelare la salute delle donne che si sono sottoposte all'impianto di protesi mammaria.

Delia MURER (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Delia MURER (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, mostrando apprezzamento verso le iniziative assunte dal Governo in materia ed auspicando altresì che venga data una maggiore attuazione all'ordinanza del Ministro della salute del 29 dicembre 2011 sul censimento delle protesi mammarie Pip impiantate in Italia, nonché l'approvazione definitiva del disegno di legge C. 3703, recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Francesca MARTINI (LNP) evidenzia l'azione svolta dal precedente Governo in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari anche attraverso la predisposizione del suddetto disegno di legge, approvato dalla Camera, e chiede al Ministro della salute di adoperarsi al fine di favorire un *iter* celere del provvedimento stesso anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Lucio BARANI (PdL) chiede al presidente Palumbo, sulla base di un accordo raggiunto tra tutti i capigruppo in Commissione, di rinviare ad altra seduta i restanti punti previsti all'ordine del giorno, ad eccezione del seguito dell'esame della proposta di legge C. 4003 e abbinate, concernente il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) auspica nella prossima seduta possa procedersi comunque all'esame del provvedimento in materia di governo clinico C. 799 e abbinate.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al presidente Palumbo di rendere disponibili a tutti i componenti della Commissione la documentazione inviata per via informatica dal Commissario Rocca relativa agli ultimi bilanci dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

La Commissione concorda con la proposta formulata dal deputato Barani.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 15.05.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 19 gennaio 2012.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Atto n. 424.

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i cen-

tri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni e C. 4800 Bocciardo.

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

ALLEGATO 1

5-05900 Patarino: Iniziative per sensibilizzare il personale sanitario e la società civile in relazione al fenomeno della morte perinatale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è molto attento alla tematica oggetto del *question time* in esame.

A tal fine, ha avviato specifici progetti finanziati dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), tra i quali merita di essere segnalato il progetto che si è concluso con il manuale « La natimortalità: *audit* clinico e miglioramento della pratica assistenziale ».

Il manuale è stato distribuito a tutti i responsabili di unità operativa complessa dei punti nascita e delle anatomie patologiche. Nel manuale vengono trattati tutti gli argomenti correlati alla natimortalità, compresi quelli evidenziati nel *question time* in oggetto, quali:

Proposta di un modello di *audit*;

Il protocollo di indagine per il nato morto;

La cartella clinica del nato morto;

L'indagine anatomo-patologica sulla morte fetale;

Anomalie della morfogenesi e cause genetiche;

Assistenza al travaglio e al parto;

La morte in utero: aspetti psicologici e relazionali;

Natimortalità e *audit*: aspetti medico-legali;

Aspetti epidemiologici;

Le malattie materne;

Condizioni o patologie in corso di gravidanza;

I fattori di rischio.

Gli argomenti trattati costituiscono un'esaustiva gamma di informazioni su tutti gli aspetti (eziopatogenetici, epidemiologici, clinici e forensi) relativi alla natimortalità. La diffusione degli stessi con il manuale citato ha consentito di superare la concezione della competenza esclusivamente ostetrica, neonatologico-pediatria e (in questo specifico caso) anatomo-patologica, per promuovere invece il binomio madre-figlio e nel percorso gravidanza-parto-puerperio, un progetto assistenziale unico e indivisibile propriamente perinatale.

Inoltre, i contenuti del manuale hanno confermato che le competenze e abilità comunicative del professionista che assiste un evento avverso come la nascita di un feto morto, sono indispensabili per garantire la qualità assistenziale, in considerazione che l'evento morte si accompagna sempre a una richiesta, espressa o meno, da parte dei genitori, di sostegno e accoglienza.

Le informazioni sopra sintetizzate unitamente alla rilevanza e completezza di contenuti per la prima volta acquisiti sul territorio nazionale, sono alla base della scelta del Ministero della Salute di promuoverne la diffusione in tutti i punti nascita e nelle anatomie patologiche ad essi collegate del nostro Paese.

Inoltre, la presentazione del materiale a contenuto tecnico dedicato agli operatori sanitari è *on-line*: la monografia e gli adornamenti sono infatti consultabili e scaricabili sui siti www.saperidoc.it o sul portale del Ministero, www.ministerosalute.it nell'area tematica dedicata alla salute delle donne.

Un secondo progetto, finalizzato alla prevenzione preconcezionale, sempre finanziato con fondi CCM si intitola « Pensiamoci prima » consultabile anch'esso su www.ministerosalute.it nell'area tematica dedicata alla salute delle donne o nello specifico sito: www.pensiamoci.prima.net nelle sezioni dedicate agli operatori, per la loro formazione ed aggiornamento ed alle donne e coppie per la loro informazione.

La prevenzione preconcezionale è oggetto anche dell'Accordo del 16 dicembre 2010 tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province i Comuni e le Comunità montane sulle « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ».

Per quanto attiene alle iniziative formative, si osserva quanto segue.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, presieduta dal Ministro della Salute è organismo deputato a definire i criteri e le modalità per la formazione continua dei professionisti sanitari.

In particolare, la Commissione regola l'offerta formativa in base agli obiettivi formativi contenuti nell'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009.

In relazione ai quesiti esposti dagli interroganti sono stati individuati gli obiettivi formativi che riguardano la tematica, quali: 1) aspetti relazionali e umanizza-

zione delle cure; 2) fragilità e tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali; 3) percorsi clinico assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura.

Dal 2008 a oggi sono stati organizzati eventi formativi inerenti la gestione del lutto perinatale ed eventi formativi relativi alle cause del rischio di mortalità perinatale.

Gli eventi hanno registrato una significativa partecipazione da parte dei professionisti sanitari pari a circa 500 presenze per gli eventi mirati alla gestione del lutto perinatale; mentre per le cause del rischio di mortalità perinatale sono state riscontrate oltre 2.000 partecipazioni.

Tutto ciò fa registrare un significativo interesse alla problematica e all'aggiornamento da parte dei professionisti che fa ben presupporre la disponibilità a partecipare a ulteriori offerte formative organizzate presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

In occasione della prossima riunione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua saranno ulteriormente rappresentate la necessità e l'opportunità di fornire un'offerta formativa che incentivi percorsi di formazione e sensibilizzazione del personale medico e sanitario circa il fenomeno della morte perinatale, le sue potenziali cause, le deleterie conseguenze e i meccanismi di assistenza alle famiglie colpite.

ALLEGATO 2

5-05902 Binetti: Adozione di iniziative volte a impedire la morte di pazienti per *overdose* da farmaci e valorizzare il ruolo degli infermieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La sicurezza delle cure è una delle priorità che il Ministero della salute persegue e rappresenta uno degli obiettivi prioritari anche del Piano Sanitario Nazionale. Nel sistema di verifica dell'erogazione dei LEA è previsto uno specifico punto al riguardo, che consente di tenere sotto verifica e controllo il sistema. Peraltro, a fronte degli eventi segnalati, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) eroga ogni anno milioni di prestazioni di altissimo livello e complessità. Rispetto ai dati relativi agli eventi avversi, si precisa che essi sono per lo più frutto di studi effettuati *ad hoc* da vari ricercatori.

Allo stato attuale, in Italia sono disponibili i risultati di un progetto, finanziato dal Ministero della salute, relativo allo studio dell'incidenza di eventi avversi negli ospedali del SSN. Tale studio, coordinato dalla Regione Toscana, ha messo in evidenza che gli eventi avversi si presentano in una percentuale del 5.17 per cento, un dato questo in linea con quelli disponibili nella letteratura scientifica. Le informazioni che talora vengono riportate sono invece, il frutto di segnalazioni o di proiezioni effettuate sulla base di casistiche internazionali applicate alla situazione italiana e, pertanto, vanno interpretate con prudenza, perché non ricavate da studi effettuati direttamente in Italia, né basate su flussi informativi nazionali.

Il caso di Palermo è stato segnalato a questo Ministero tramite contatti telefonici avvenuti il giorno 30 dicembre 2011, a cui è seguita la trasmissione nella giornata del 31 dicembre 2011 di una lettera da parte del Ministero all'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, nella quale si ri-

chiede con urgenza una relazione: entro la giornata di venerdì p.v. è stato assicurato l'invio della relazione che l'Azienda Ospedaliera sta predisponendo al riguardo.

Dalle prime indicazioni ricevute, emergono una serie di elementi di forte criticità, rispetto alle quali sono previste le seguenti specifiche azioni:

1. Effettuazione di un *audit* presso la struttura sanitaria, con la partecipazione di rappresentanti di questo Ministero e di un esperto oncologo, secondo l'approccio multidisciplinare standard, *audit* che è previsto sia svolto al ricevimento della stessa relazione e, comunque, entro la prossima settimana, con l'obiettivo di condurre una analisi dell'evento per identificarne le cause profonde e i fattori contribuenti (*Root cause analysis-RCA*), nonché verificare le modalità operative in termini di procedure e gli aspetti di integrazione tra gli operatori sanitari.

2. Il Ministero, in relazione alla peculiarità dei chemioterapici antitumorali e alla complessità della gestione della terapia oncologica e nella consapevolezza dell'importanza, ai fini della sicurezza e della qualità dei risultati, delle diverse strategie di integrazione multiprofessionale, sta procedendo all'elaborazione di una specifica Raccomandazione in merito, avvalendosi di un Gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale, composto da rappresentanti del Ministero, farmacisti ospedalieri, medici oncologi, un infermiere esperto di qualità e rischio clinico, rappresentanti dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM, un rappresentante dei pazienti ed un rappresentante

dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana. Le attività del Gruppo di lavoro si dovranno concludere entro il mese di marzo 2012, con l'elaborazione di una Raccomandazione.

3. L'implementazione di tale Raccomandazione sarà quindi oggetto di verifica presso le strutture del SSN, così come già avviene per le altre Raccomandazioni precedentemente elaborate (13), secondo un programma avviato dal Ministero e affidato all'AGeNaS.

Si segnala che il Ministero della salute, nel corso degli ultimi cinque anni, ha sviluppato un programma di formazione secondo il sistema ECM, che si è concretizzato in numerose iniziative di formazione nazionale, svolto in stretta collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO), la Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri (IPASVI) la Federazione degli Ordini dei Farmacisti (FOFI) e la Società Scientifica dei Farmacisti Ospedalieri (SIFO):

Corso di formazione di base sul rischio clinico-SICURE, che ha interessato più di 100.000 operatori sanitari, in collaborazione con FNOMCeO ed IPASVI.

Corso di formazione sulle tecniche di analisi degli eventi sentinella, in collaborazione con FNOMCeO ed IPASVI, tramite la metodologia per identificare le cause profonde (*Root cause analysis-RCA*), che è rimasto *online* sulla piattaforma FadIn-Med (www.fadinmed.it) dal 15 dicembre 2010 al 3 dicembre 2011, destinato a medici, odontoiatri, infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari e che erogava 12 crediti ECM: hanno partecipato al corso 39.936 operatori sanitari, 38.344 (trentamila infermieri e oltre ottomila medici) dei quali hanno superato il corso

ottenendo i relativi crediti ECM (460.128 crediti erogati). Inoltre 11.000 medici hanno usufruito del corso tramite il sistema misto.

A partire dal mese di febbraio 2012 sarà attivato il corso di formazione avanzato sulla RCA, secondo un programma collaborativo tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana.

Corso di formazione sull'AUDIT CLINICO attivo a partire dal mese di settembre 2011, che ha già coinvolto più 25.000 operatori sanitari, in collaborazione con FNOMCeO ed IPASVI.

È in stato di avanzata definizione il secondo corso di formazione di base sul rischio clinico, che rappresenta il secondo step al riguardo, in collaborazione con FNOMCeO ed IPASVI.

Da ultimo, per quanto attiene alle specifico aspetto riferito alla promozione del ruolo degli infermieri, nel concordare con le osservazioni degli Interroganti, si osserva quanto segue.

Le leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000 hanno già determinato i presupposti per una diversa responsabilizzazione e valorizzazione dei professionisti in questione.

Nella consapevolezza della necessità di una maggiore valorizzazione dei suddetti professionisti, presso il Ministero della salute in data 15 dicembre 2011 si è insediato un Tavolo di Lavoro per l'esame congiunto dei profili delle professioni sanitarie, con lo scopo di arricchire le competenze degli infermieri ed introdurre ambiti professionali specialistici degli stessi.

Il primo tema all'ordine del giorno del Tavolo è l'approfondimento del rapporto medico-infermiere in conseguenza dell'evoluzione non solo professionale, ma anche scientifica e tecnologica in sanità.

ALLEGATO 3

5-05901 Fucci: Iniziative per favorire un maggiore sviluppo dell'anestesia epidurale sull'intero territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per migliorare l'organizzazione di processi assistenziali, in funzione del controllo del dolore, è stato stipulato l'Accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2001, «Linee guida per la realizzazione dell'Ospedale senza dolore», che definisce gli indirizzi che consentano la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

Successivamente, la «Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza» ha prodotto il documento «Controllo del dolore durante il travaglio ed il parto vaginale tramite procedure analgesiche», volto a definire le modalità operative per praticare l'analgia nel quadro di un articolato programma di assistenza alla gravidanza.

Le procedure analgesiche oggetto dell'atto ispettivo sono già incluse nei LEA, le Regioni devono garantirne l'erogazione almeno nelle strutture con un numero di parti superiore a un determinato valore (1.200), mentre nelle Regioni ove non risultino presenti punti nascita con tali livelli di attività, si dovrà operare in modo che vi siano una o più strutture che possano assicurare una risposta adeguata.

A questo fine, il 16 dicembre 2010 è stato sottoscritto l'Accordo Stato-Regioni in ordine alle «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo», che fornisce indicazioni spe-

cifiche, prevedendo la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici condivisi per la partoanalgesia e dando assicurazione della erogabilità di tale prestazione con disponibilità/presenza di anestesista sulla base dei volumi di attività del punto nascita. Va anche detto che spesso le principali difficoltà per la diffusione della procedura sono di natura organizzativa, in considerazione che il servizio può essere realizzato solo ove sia presente per 24 ore al giorno una équipe multidisciplinare competente, che comprenda un Anestesista-Rianimatore, l'Ostetrico-Ginecologo, il Neonatologo-Pediatra e l'Ostetrica.

A tal fine, l'Accordo citato ha proposto un Programma nazionale, articolato in 10 linee di azione.

Si precisa, inoltre, che l'Accordo prevede, tra gli aspetti di politica sanitaria e di accreditamento, la riorganizzazione/riduzione dei punti nascita, fornendo, tra l'altro, anche gli standard organizzativi nei quali è prevista la figura dell'anestesista, in modalità organizzativa differenziata nei diversi livelli di struttura.

Al punto sette del citato Accordo si fa specifico riferimento all'uso di procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto, attraverso la promozione di procedure assistenziali, farmacologiche e la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici condivisi per la partoanalgesia, dando assicurazione della erogabilità di tale prestazione con disponibilità/presenza di anestesista sulla base dei volumi di attività del punto nascita.

Inoltre, la riorganizzazione delle strutture ospedaliere già prevista dall'Intesa del 3 dicembre 2009 è un'occasione per le Regioni di migliorare la rete dei Punti nascita: inoltre, fissando il numero di 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, si può assicurare la presenza/disponibilità di specialisti in Anestesia e Rianimazione e, quindi, garantire la sicurezza e l'implementazione delle procedure analgesiche, nelle strutture individuate dalle Regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffonderne l'utilizzo.

La possibilità per la donna di essere informata e quindi fruire concretamente delle tecniche di controllo del dolore du-

rante il travaglio/parto, derivano anche dall'integrazione sinergica degli altri punti dell'Accordo:

Carta dei Servizi specifica per il percorso nascita;

Linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo (queste ultime disponibili a breve);

Programma di implementazione delle linee guida;

Formazione degli operatori.

Il Ministero della salute è costantemente impegnato a monitorare l'applicazione dell'Accordo e quanto in esso contenuto.

ALLEGATO 4

**5-05903 Miotto: Iniziative per tutelare la salute delle donne
che si sono sottoposte all'impianto di protesi mammaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le protesi mammarie sono dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dal decreto legislativo n. 37 del 2010 (attuazione della Direttiva 93/42/EC e successive modifiche ed integrazioni), che indica i requisiti generali ed essenziali che un dispositivo deve possedere.

L'applicazione della suddetta normativa è volta alla sicurezza del prodotto e all'analisi dei rischi, alla sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori, alla minimizzazione dei rischi associati all'uso, il trasporto e immagazzinamento.

Ciò premesso, si rappresenta che, a seguito della comunicazione dell'Autorità francese responsabile per i dispositivi medici (AFSAPPS), datata 30 marzo 2010, con cui si comunicava il ritiro delle protesi mammarie della ditta francese P.I.P. (POLYIMPLANTS PROTHESE), questo Ministero ha predisposto le seguenti misure:

in data 1° aprile 2010, ha diramato una circolare con cui si invitavano tutti gli operatori sanitari interessati a non utilizzare i dispositivi oggetto del ritiro, eventualmente ancora disponibili, e a metterli in quarantena, nonché a segnalare eventuali incidenti correlati all'utilizzo dei dispositivi sopra riportati;

in data 9 giugno 2010, il Consiglio Superiore della Sanità ha esaminato la questione e fornito il proprio parere circa la necessità di rendere disponibili, al pubblico e agli operatori sanitari, indicazioni per la gestione delle pazienti portatrici di tali protesi;

in data 30 giugno 2010, visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha diramato una seconda circolare con cui sono state fornite, a tutti i soggetti interessati, raccomandazioni per la gestione delle pazienti impiantate con protesi mammarie P.I.P.;

in data 9 agosto 2010 è stato chiesto all'Istituto Superiore di Sanità di effettuare analisi sulle caratteristiche del materiale protesico ritirato in Italia, in particolare relativamente al rischio di tossicità e mutagenicità, al fine di disporre di dati da poter confrontare ed eventualmente integrare con quelli francesi;

in data 18 aprile 2011 si sono ricevute le risultanze dei test effettuati dall'AFSAPPS, in esito alle quali è stato dimostrato che il silicone delle protesi P.I.P. non ha proprietà di tipo genotossico;

in data 22 dicembre 2011 il Consiglio Superiore Sanità ha confermato che non esistono prove di maggior rischio di cancerogenicità, ma che esistono maggiori probabilità di rottura e di reazioni infiammatorie e che, pertanto, le donne che hanno subito un impianto di protesi mammarie PIP sono invitate a discutere la loro situazione con il proprio chirurgo;

in data 29 dicembre 2011 è stata adottata l'Ordinanza al fine di individuare i portatori delle protesi mammarie denominate P.I.P. impiantate nel nostro Paese. Tale Ordinanza impone a tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private, accreditate o autorizzate, di redigere – entro 15 giorni dalla pubblicazione – un elenco nominativo di tutti i casi

riguardanti l'impianto di P.I.P. a partire dal 1° gennaio 2001. Le Regioni avranno poi altri dieci giorni di tempo per inviare tutti i dati al Ministero. Le Regioni dovranno, inoltre, verificare l'applicazione delle raccomandazioni in materia disposte dal Consiglio Superiore di Sanità nel parere espresso il 22 dicembre scorso.

Ciò premesso, in merito alle ulteriori iniziative rispetto all'Ordinanza, occorre innanzitutto premettere che già lo stesso provvedimento è finalizzato all'acquisizione di informazioni (sul numero di casi, sulla data degli impianti e sulla loro distribuzione territoriale), che consentiranno di programmare più dettagliatamente l'attuazione delle indicazioni di gestione clinica.

Sui criteri atti a governare gli interventi necessari alla tutela della salute di coloro che portano protesi mammarie PIP occorre tener conto di quanto ha già espresso il Consiglio Superiore di Sanità nel citato parere del 22 dicembre 2011, ed in particolare riguardo alla necessità di una valutazione individuale delle esigenze, al ruolo attivo dei centri clinici e al coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale in presenza di appropriate valutazioni cliniche.

Il Consiglio Superiore di Sanità sta ultimando la definizione di elementi che

concorrano a stimare tutti i rischi connessi all'impianto, all'espianto e al reimpianto, nonché a definire la varietà delle situazioni nosologiche, cliniche ed assistenziali.

Il rafforzamento dell'azione di monitoraggio clinico, già normalmente eseguito nelle pazienti che abbiano subito un impianto di protesi mammaria, è condizione necessaria per la valutazione delle esigenze chirurgiche, rispetto alle quali non sono secondari gli aspetti anamnestici e l'attualità degli esiti delle indagini diagnostiche, tenendo conto anche dei rischi associati agli atti chirurgici.

A tal fine, si sta ponendo costante attenzione all'evoluzione delle raccomandazioni emanate dalle altre Autorità sanitarie europee, che al momento non convergono in un quadro unitario.

Per quanto attiene all'impatto economico, sembra opportuno precisare che lo stesso dipende dalla disponibilità dei dati descrittivi della casistica.

Da ultimo, per quanto attiene alla necessità di istituire il Registro nazionale delle protesi, il Ministero della salute auspica che in tempi rapidi possa concludersi l'iter del disegno di legge relativo al Registro nazionale e ai registri regionali, AS 2515, attualmente all'esame della 12^a Commissione del Senato, che questa Commissione ha già approvato in sede deliberante.

ALLEGATO 5

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

ART. 1.

(Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino).

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04523 Delfino: Iniziative per la crisi del settore olivicolo nella regione Puglia causata dalla cosiddetta lebbra dell'olivo	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	69
5-05172 Delfino: Iniziative per migliorare la condizione delle imprese agricole italiane ...	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-05259 Delfino: Sulle questioni relative all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e vini italiani in Russia.	
5-05434 Nastri: Sulle questioni relative all'esportazione di vini italiani in Russia	65
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-05633 Servodio: Iniziative per la revisione della disciplina del fermo biologico della pesca ...	65
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	74

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria per il 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Atto n. 430 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
AVVERTENZA	68

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.

La seduta comincia alle 8.30.

5-04523 Delfino: Iniziative per la crisi del settore olivicolo nella regione Puglia causata dalla cosiddetta lebbra dell'olivo.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, ricorda innanzitutto che la crisi del

settore olivicolo causata dalla cosiddetta lebbra dell'ulivo, per l'ampiezza con cui si è manifestata, ha ridotto il reddito delle aziende che vi operano del 35 per cento. Fa presente inoltre che tale dato è ampiamente documentato e suffragato dai dati forniti dall'ISTAT che, ad esempio, ha rilevato una diffusione del batterio in provincia di Brindisi che avrebbe riguardato il 68 per cento delle colture. Nonostante tale situazione si manifesti in tutta la sua gravità, si è assistito però ad un « rimpallo » tra la Regione Puglia, che ha chiesto interventi straordinari, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che rileva l'inesistenza, a livello europeo e nazionale, di una normativa *ad hoc* per casi come quello rappresentato, mentre gli agricoltori devono sopportare da soli i danni derivati dalla diffusione della fitopatìa.

Pertanto, pur essendo già a conoscenza di quanto rappresentato nella prima parte della risposta del Governo, si dichiara parzialmente soddisfatto per la parte della risposta in cui il Governo ha preannunciato un apposito provvedimento normativo da sottoporre, preventivamente, all'approvazione della Commissione europea, qualora esso si tradurrà in una misura tangibile per i produttori olivicoli. Si dichiara fiducioso che il nuovo Governo saprà avere un atteggiamento più coerente di quanto avvenuto in passato rispetto agli impegni assunti dinanzi alla Commissione Agricoltura.

5-05172 Delfino: Iniziative per migliorare la condizione delle imprese agricole italiane.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, esprime soddisfazione per la risposta molto articolata e dà atto al Governo sia della stabilizzazione del regime di agevolazione dei contributi previdenziali per la manodopera agricola nelle aree montane e svantaggiate, ottenuta con l'approvazione della legge n. 220 del 2010, sia

dell'attenzione prestata alla questione dell'accesso al credito delle aziende agricole, anche a livello europeo.

Sulla questione, poi, della riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre, si riserva di compiere una ulteriore valutazione di carattere finanziario sulla possibilità di reperire i necessari 17 milioni di euro al fine di coprire la relativa spesa, tenendo presente che le imprese agricole hanno già subito notevoli riduzioni del reddito agricolo e che tali mancate agevolazioni le pongono in condizioni di ulteriore difficoltà.

5-05259 Delfino: Sulle questioni relative all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e vini italiani in Russia.

5-05434 Nastri: Sulle questioni relative all'esportazione di vini italiani in Russia.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gaetano NASTRI (Pdl) si dichiara soddisfatto della esaustiva risposta del Governo.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, ricorda le grandi potenzialità che il mercato russo riveste per le imprese agricole e industriali italiane. Sollecita pertanto il Governo a porre la massima attenzione alle relazioni con questo paese, vista anche l'adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio, invitandolo a superare – qualora ancora presenti – le difficoltà di ordine amministrativo e burocratico che aveva avuto modo di constatare in passato nella sua carica di copresidente dell'organismo italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria.

5-05633 Servodio: Iniziative per la revisione della disciplina del fermo biologico della pesca.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene la risposta del Governo piuttosto formale, sottolineando che con la stessa – presupponendo il quadro normativo internazionale e europeo illustrato dal Governo – intendeva sollecitare lo stesso Governo ad impegnarsi nelle sedi europee e internazionali per la soluzione delle questioni evidenziate. In particolare, intendeva sollecitare il Governo a coinvolgere la comunità scientifica, affinché, attraverso adeguati finanziamenti nel settore della ricerca nel settore della pesca, delinea un programma scientifico di ripopolamento ittico e una revisione del fermo biologico differenziato per specie e specie e scagionato in mesi diversi in relazione alle caratteristiche biologiche delle specie stesse. Ricorda inoltre che nell'interrogazione si poneva anche la questione delle quote nella pesca del pescespada, segnalando che il criterio storico per l'attribuzione delle quote determina un ingiustificato consolidamento di posizioni dominanti nel settore. Ad esempio, ricorda il contenzioso sorto tra la regione Puglia e la regione Sicilia, nato dal fatto che i pescherecci siciliani hanno potuto pescare nelle acque antistanti le coste pugliesi, mentre i pescatori pugliesi erano fermi.

Infine, pur dichiarandosi infine soddisfatta per la generosità della risposta, invita il Governo a valutare nuovamente le questioni poste e approfondirle in Commissione in una prossima occasione.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.

La seduta comincia alle 9.

Legge comunitaria per il 2011.

Emendamenti C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Faenzi ha svolto la relazione introduttiva e si è avviato il dibattito.

Avverte altresì che la XIV Commissione ha comunicato che gli articoli aggiuntivi Gottardo 5.026 e Tortoli 5.045, recanti modifiche alla legge n. 157 del 1992, sono stati ritirati.

Invita il relatore a formulare la sua proposta di parere sui restanti articoli aggiuntivi 5.031 e 5.032 del Governo.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ricordando che non sono emersi rilievi sugli articoli aggiuntivi 5.031 e 5.032 del Governo, propone di esprimere parere favorevole.

Il Sottosegretario Franco BRAGA prende positivamente atto delle proposte del relatore.

Corrado CALLEGARI (LNP), a nome del suo gruppo, si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo 5.031 e favorevole all'articolo aggiuntivo 5.032.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Teresio DELFINO (UdCpTP), Anita DI GIUSEPPE (IdV) e Viviana BECCALOSSO (PdL) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposte di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva infine, con distinte votazioni, le proposte di parere favorevole del relatore sugli articoli aggiuntivi 5.031 e 5.032 del Governo.

DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Oliverio ha svolto la relazione introduttiva.

Sandro BRANDOLINI (PD) sottolinea che il provvedimento in esame costituisce un'occasione per affrontare i problemi del settore ippico.

In proposito, ricordando che l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) ha annunciato per il 2012 tagli alle risorse per i montepremi e gli ippodromi, sottolinea che la grande maggioranza degli ippodromi ritiene che ciò comporterà per gli stessi perdite notevoli e strutturali. Attualmente, il mondo dell'ippica è pertanto in mobilitazione e proprio oggi si svolgerà una manifestazione dinanzi a palazzo Montecitorio.

Ricordando altresì che, per iniziativa dell'allora Ministro Zaia, era stato previsto uno stanziamento per gli ultimi tre anni, non confermato per il 2012, sottolinea la necessità di trovare una soluzione almeno per il corrente anno, in attesa di definire una soluzione strutturale per i problemi del settore ippico. Nel preannunciare la presentazione di emendamenti, invita la Commissione ad affrontare la questione anche nel parere che si accinge ad esprimere, individuando una proposta auspicabilmente unitaria.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricordando che il collasso dell'ippica coinvolgerebbe circa 50 mila famiglie, condivide la sollecitazione del deputato Brandolini ed invita i gruppi e il Governo a lavorare per

individuare la possibilità di un finanziamento anche ridotto rispetto a quello previsto sinora.

Giovanna NEGRO (LNP) desidera esprimere, anche nella sua qualità di sindaco, preoccupazione per gli effetti sul settore agricolo della nuova imposta municipale (IMU), che anche se applicata nella misura minima consentita si tradurrà in un onere insostenibile per gli agricoltori. Invita pertanto il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali a valutare con attenzione tale questione.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che certamente il rappresentante del Governo presta attenzione alle sollecitazioni dei parlamentari.

Giovanna NEGRO (LNP) ribadisce, nella sua qualità di sindaco oltre che di parlamentare, l'esigenza che il Ministero si attivi per la soluzione della questione, sottolineando l'impossibilità di chiedere ulteriori contributi ad un settore che già si trova in una situazione difficile.

Il Sottosegretario Franco BRAGA, ricordando che la questione era già stata sollevata in occasione dell'esame della manovra di dicembre, in particolare al Senato, assicura che la stessa è stata già posta all'attenzione del Ministro; si riserva in ogni caso di rappresentare al Ministro anche le sollecitazioni emerse nella riunione odierna.

Carlo NOLA (PdL) osserva che il Ministero delle politiche agricole è direttamente interessato al problema evidenziato, in quanto esso rischia di incidere sulla stessa sopravvivenza del settore agricolo italiano.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Atto n. 430.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Paolo RUSSO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il relatore Catanoso ha svolto la relazione introduttiva, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta e di passare subito, prima che abbia inizio la seduta dell'Assemblea, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Basilio CATANOSO (PdL), *relatore*, concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04523 Delfino: Iniziative per la crisi del settore olivicolo nella regione Puglia causata dalla cosiddetta lebbra dell'olivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda la richiesta di interventi straordinari per arginare la crisi che ha colpito il settore olivicolo della regione Puglia a causa della diffusione della fitopatìa cosiddetta « lebbra dell'olivo ».

Al riguardo, devo anzitutto evidenziare che secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, l'insorgere di malattie animali o vegetali non può essere riconosciuto come calamità naturale o evento eccezionale, trattandosi di eventi a fronte dei quali occorre intervenire preventivamente con adeguate pratiche agronomiche e con l'ausilio ed il corretto utilizzo dei presidi fitosanitari.

Del resto, anche la normativa nazionale sul Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, non prevede specifiche misure di aiuto *ex post*, a compensazione dei danni provocati da fitopatie ed epizootie.

In tali fattispecie la normativa europea, pur non contemplando aiuti diretti alle imprese per i danni subiti prevede, invece, misure di eradicazione delle infezioni (sia in campo animale che in quello vegetale), in modo da rendere il più possibile indenni da malattie le aree in cui vengono praticate le colture e gli allevamenti interessati dall'infezione.

Peraltro, sebbene la Commissione europea abbia autorizzato, in taluni casi, programmi di intervento per l'eradicazione delle infezioni, accompagnati da incentivi ai produttori per i miglioramenti strutturali e di prevenzione (ammodernamento dei ricoveri del bestiame, reimpianto di specie vegetali indenni da ma-

lattie), si trattava comunque di interventi volti a debellare infezioni epizootiche (come la cosiddetta lingua blu e l'influenza aviaria) e virali (quali, *flavescenza dorata e sharka*) per le quali sono previste particolari misure di prevenzione e di lotta, abbattimento dei capi ed estirpazione e distruzione delle piante infette onde evitare, o comunque arginare, la diffusione delle infezioni stesse sul territorio.

Il caso rappresentato dall'onorevole Delfino riguarda, invece, attacchi fungini di *Colletotrichum gleosporioides* sugli oliveti dovuti alla permanenza, per lunghi periodi, di particolari condizioni di temperatura ed umidità elevata, alla non corretta gestione agronomica della coltura, alla presenza di chiome troppo fitte che determinano scarsa aerazione, alle potature eseguite non correttamente, alla mancata distruzione del materiale infetto e alla non corretta tecnica di raccolta.

Tutti questi fattori, infatti, incidono sull'insorgenza e la diffusione di questa malattia, di norma combattuta con trattamenti preventivi, la cui carenza, oltre a ripercuotersi sulla qualità del prodotto finale, genera, naturalmente gravi danni economici.

Pertanto, considerato che il predetto decreto legislativo contempla interventi economici, agevolazioni previdenziali e fiscali soltanto per i danni causati da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali, il sostegno ai produttori pugliesi danneggiati dagli attacchi di lebbra, trattandosi di una misura di aiuto non contemplata dall'ordinamento comunitario, necessita di un apposito provvedimento normativo da sottoporre, preventivamente, all'approvazione della Commissione europea.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05172 Delfino: Iniziative per migliorare la condizione delle imprese agricole italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda le iniziative da intraprendere a salvaguardia del settore agricolo, intervenendo su più fronti.

Al riguardo, vorrei anzitutto ricordare che la Commissione europea, con la decisione C(2009) 5497 del 13 luglio 2009, ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'esenzione totale dall'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre.

Pertanto, sebbene la mia Amministrazione abbia più volte proposto una riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE (pari a 21 euro per 1.000 litri) per le imprese agricole che si impegnassero a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali, al momento al gasolio utilizzato per le attività in parola si applica la stessa accisa prevista per tutti i carburanti fossili destinati ai medesimi usi, pari al 22 per cento dell'accisa ordinaria.

Infatti, per finanziare tale agevolazione occorrerebbe una dotazione finanziaria annua pari a 17,1 milioni di euro, al momento, purtroppo, non reperita.

Tuttavia la Commissione europea, al fine di promuovere l'uso di carburanti di origine agricola (quali gli oli vegetali puri non miscelati) e di rendere i biocarburanti più competitivi rispetto ai carburanti di origine fossile, ha recentemente stabilito la compatibilità, con il mercato comune, dell'esenzione dall'accisa sugli oli vegetali.

Peraltro, lo scorso 13 aprile, la Commissione UE ha adottato una proposta di

revisione della Direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Tra le misure proposte ricordo, in particolare, la ristrutturazione della base imponibile dell'accisa (con l'introduzione di una componente di tassazione commisurata alle emissioni di CO₂ e l'utilizzo del contenuto energetico del singolo prodotto per il calcolo della componente relativa al consumo energetico); l'obbligo di tassare allo stesso livello prodotti utilizzati per finalità analoghe; l'abolizione di alcune deroghe ed esenzioni, nonché delle agevolazioni per il gasolio commerciale; la definizione di un quadro normativo volto a garantire la coerenza tra sistema di tassazione ed *Emission Trading System*, nonché il riconoscimento di periodi transitori per taluni Stati membri.

La problematica è, quindi, all'attenzione della mia Amministrazione ma sia il rispetto della normativa comunitaria che l'attuale congiuntura economica restringono i margini di manovra.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni dei contributi previdenziali per la manodopera agricola nelle aree montane e svantaggiate, di cui si chiedeva la proroga, l'approvazione della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 21 dicembre 2010, ha reso definitivo il regime di agevolazioni. Infatti, è previsto che dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge n. 191 del 2009, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

Circa la stabilizzazione dei redditi e l'accesso al credito, vorrei evidenziare l'ampio spazio riservato, nell'ambito del dibattito sul futuro della PAC, agli strumenti volti alla gestione dei rischi. La Commissione europea, infatti, auspica la predisposizione e gestione, anche nel II pilastro della PAC, di un pacchetto di strumenti che consenta di reagire più efficacemente alle fluttuazioni del reddito e all'instabilità dei mercati, al fine di mantenere la competitività del settore agricolo.

Anche se il dibattito sulla questione è ancora aperto, la mia Amministrazione sta elaborando nuovi strumenti in materia e fornirà il proprio contributo nelle opportune sedi comunitarie.

Mi preme, inoltre, evidenziare l'avvenuta notifica di due misure alla Commissione europea (dalla medesima autorizzate) relative, rispettivamente, al calcolo dell'elemento di aiuto delle garanzie e dei prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio fondo credito.

Si tratta di misure predisposte in un periodo di scarsa liquidità e di difficoltà di accesso al credito a vantaggio delle im-

prese (anche dei giovani agricoltori) e dirette, in particolare, a favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, incoraggiare la competitività aziendale nonché a ridurre i rischi insiti nelle attività produttive e di mercato.

Per quanto riguarda le filiere, infine, ricordo che i programmi di sviluppo rurale (PSR) del II pilastro della PAC prevedono l'attivazione di specifici progetti integrati di filiera (PIF) destinati a sostenere quei soggetti che, operando in uno o più segmenti di una filiera produttiva, definiscono una strategia di sviluppo comune e la realizzano sfruttando più misure del PSR, anche di Assi diversi (I - II - III).

In tal modo, i PIF consentono di incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole e forestali, la valorizzazione commerciale dei prodotti, il trasferimento delle conoscenze e l'introduzione delle innovazioni tecnologiche per il miglioramento della qualità contribuendo, non solo, a rendere le filiere più efficienti, ma anche, ad aumentare la redditività di tutti i loro componenti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05259 Delfino: Sulle questioni relative all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e vini italiani in Russia.**Interrogazione n. 5-05434 Nastri: Sulle questioni relative all'esportazione di vini italiani in Russia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta dall'onorevole Delfino concerne le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli posti dalle autorità russe nei confronti delle importazioni dei prodotti ortofrutticoli e dei vini italiani, mentre l'interrogazione dell'onorevole Nastri si concentra sulle problematiche inerenti i vini.

Al riguardo, per quanto concerne l'embargo disposto a giugno scorso dalla Russia nei confronti dei prodotti ortofrutticoli provenienti dall'Unione europea a causa della diffusione in Europa del batterio *E. coli*, vorrei far presente che il nostro Paese, assieme agli altri Stati membri interessati, ha prontamente richiesto un intervento dell'Unione europea che, dopo un intenso negoziato con le autorità russe, ha ottenuto la revoca del provvedimento in parola nel corso dello stesso mese.

In proposito tengo ad evidenziare che l'Amministrazione italiana, unitamente agli altri Paesi membri interessati, ha sollecitato e ottenuto l'adozione di un provvedimento urgente (Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione del 17 giugno 2011) recante misure di sostegno eccezionali per far fronte alla crisi del settore ortofrutticolo conseguente al propagarsi di detta infezione.

Per quanto concerne, invece, le problematiche inerenti l'esportazione di vino in Russia, oltre ad attivare prontamente tutti i possibili canali diplomatici e comunitari onde ottenerne una rapida soluzione, abbiamo altresì svolto un'immediata azione di sensibilizzazione presso la Commissione

europea, nell'ambito del Comitato politica commerciale nonché dei Comitati di gestione vino.

Anche l'Ambasciata d'Italia a Mosca, informata del caso, si è attivata immediatamente intervenendo presso le autorità russe affinché fossero messe in atto tutte le possibili iniziative per rimuovere le eventuali disparità di trattamento tra gli operatori comunitari.

La problematica in parola, già sottoposta all'attenzione del Governo moscovita nel corso di un incontro tra il Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* Romani e il suo omologo russo, è stata altresì riproposta dal Ministro dell'agricoltura nel corso della visita in Russia avvenuta lo scorso ottobre.

In tali occasioni, oltre a evidenziare la non intenzionalità a discriminare i vini italiani, è stata manifestata la piena disponibilità del Governo russo a chiarire la questione che sembrerebbe generata da una parziale comprensione delle norme da parte degli operatori nazionali.

Mi preme, inoltre, rappresentare la rilevanza dei colloqui intercorsi tra la nostra Agenzia delle dogane e le dogane russe che hanno reso possibile, attraverso una valida collaborazione, l'applicazione di nuove procedure che assicurano lo sdoganamento in tempi rapidi del vino importato in Russia dall'Italia secondo il prezzo effettivo.

Al riguardo gli uffici del Ministero, in collaborazione con ISMEA, hanno messo a punto le modalità di determinazione di

procedure oggettive di determinazione dei prezzi effettivi. Tali elementi saranno quanto prima condivisi con i competenti uffici delle Dogane russe per giungere ad una soluzione della problematica.

Ricordo, infine, che dal 17 dicembre scorso la Russia è entrata a far parte del WTO. Pertanto, dovendo tale Paese applicare le regole doganali in maniera conforme agli accordi multilaterali WTO del

commercio, ritengo che non dovrebbero verificarsi ulteriori ostacoli ai nostri esportatori.

In ogni caso, tengo a rassicurare gli onorevoli interroganti che la mia Amministrazione, in stretto coordinamento con le altre Amministrazioni competenti (Ministero degli affari esteri e Ministero dello sviluppo economico), continua a monitorare la situazione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05633 Servodio: Iniziative per la revisione della disciplina del fermo biologico della pesca.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in titolo riguarda l'opportunità di procedere alla revisione del fermo biologico, differenziato per specie e con l'estensione a tutti i tipi di pesca.

Al riguardo, mi preme anzitutto chiarire che la definizione di qualsiasi misura concernente la gestione e la conservazione di tutte le specie ittiche «altamente migratorie» (tra cui, ovviamente, il pesce spada, il tonno alalunga, il tonno rosso, eccetera), viene stabilita in seno alla Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi (ICCAT) di cui la parte contraente è l'Unione europea e non i singoli Stati membri.

L'attuale periodo di fermo per la pesca del pesce spada (ottobre e novembre) è infatti stabilito, a livello internazionale, dalla Raccomandazione ICCAT n. 09-04, adottata nel corso del *meeting* annuale tenutosi a Recife (Brasile) nell'anno 2009.

Tale disposizione, pur non essendo stata trasposta nel diritto comunitario, è comunque vincolante per tutti gli Stati membri (come più volte ribadito dalla Commissione europea), non solo in virtù dell'articolo 216 del Trattato UE, ma anche in considerazione del fatto che la richiamata Raccomandazione è stata anche recepita dalla Commissione generale della pesca per il mediterraneo, alle cui direttive devono obbligatoriamente attenersi gli stessi Stati membri.

In tale contesto, pertanto, va inquadrato il decreto direttoriale n. 33780 del 3

ottobre 2011 con il quale la mia Amministrazione ha reso operativi, nel diritto interno, i suddetti obblighi internazionali e comunitari.

Al riguardo faccio altresì presente che, nel corso del *meeting* annuale dell'ICCAT (Istanbul – Turchia – 09-19 novembre 2011), è stata adottata la Raccomandazione 11-03 SWO «Recommendation for management measures for mediterranean swordfish in the framework», che prevede l'introduzione di un ulteriore mese di fermo (marzo), nonché di una taglia minima di cattura condivisa a livello internazionale.

Pertanto, con particolare riguardo al fermo previsto dalla citata raccomandazione, segnalo che, così come specificatamente comunicato dalla stessa Commissione europea, lo stesso sarà attuato a decorrere dalla stagione 2013. In ogni caso, nel comunicare l'assenso a tale ultimo indirizzo comunitario è stata auspicata la tempestiva trasposizione del nuovo dispositivo internazionale in apposita regolamentazione comunitaria.

Per concludere, ritengo che il fermo in questione, non richiedendo (come nel caso dello strascico e/o della volante) lo sbarco fisico dell'attrezzo (in quanto il «palangaro» può continuare ad essere utilizzato per la catture di altre specie) non debba dar luogo alla corresponsione di contributi compensativi di natura economico-finanziaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale del Notariato, dottor Paolo Pedrazzoli e dottor Valter Pavan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale del Notariato, dottor Paolo Pedrazzoli e dottor Valter Pavan.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Paolo PEDRAZZOLI, *Presidente della Cassa nazionale del Notariato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV), i deputati Giorgio JAN-

NONE, *presidente*, a più riprese, e Nedo Lorenzo POLI (UdC).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il dottor Paolo PEDRAZZOLI, *Presidente*, e il dottor Valter PAVAN, *Direttore generale della Cassa nazionale del Notariato*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti della Cassa nazionale del Notariato per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

Comunica, infine, di aver ricevuto, insieme alla vicepresidente Carmen Motta, dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, in occasione delle festività natalizie, un omaggio, che entrambi, per motivi di opportunità, hanno convenuto di donare alla Comunità di S. Egidio con sede in Roma.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	19
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamento dei relatori</i>)	30

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
--	----

SEDE REFERENTE:

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini</i>)	32
Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	36
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2011, n. 290. Atto n. 430 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	37

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	38
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	41
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione dei rappresentanti dell'agenzia di <i>rating</i> Standard & Poor's (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50
---	----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05900 Patarino: Iniziative per sensibilizzare il personale sanitario e la società civile in relazione al fenomeno della morte perinatale	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-05902 Binetti: Adozione di iniziative volte a impedire la morte di pazienti per <i>overdose</i> da farmaci e valorizzare il ruolo degli infermieri	52
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-05901 Fucci: Iniziative per favorire un maggiore sviluppo dell'anestesia epidurale sull'intero territorio nazionale	52
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-05903 Miotto: Iniziative per tutelare la salute delle donne che si sono sottoposte all'impianto di protesi mammaria	52
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	61

Sull'ordine dei lavori	53
SEDE REFERENTE:	
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi. C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	53
<i>ALLEGATO 5 (Testo unificato adottato come testo base)</i>	63
AVVERTENZA	53
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI:	
5-04523 Delfino: Iniziative per la crisi del settore olivicolo nella regione Puglia causata dalla cosiddetta lebbra dell'olivo	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	69
5-05172 Delfino: Iniziative per migliorare la condizione delle imprese agricole italiane ...	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-05259 Delfino: Sulle questioni relative all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e vini italiani in Russia.	
5-05434 Nastri: Sulle questioni relative all'esportazione di vini italiani in Russia	65
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-05633 Servodio: Iniziative per la revisione della disciplina del fermo biologico della pesca ...	65
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	74
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria per il 2011. Emendamenti C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Atto n. 430 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
AVVERTENZA	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale del Notariato, dottor Paolo Pedrazzoli e dottor Valter Pavan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Roma, 12 gennaio 2012. — Presidenza
del presidente Luigi VITALI.*

Comunicazioni del Presidente.

La riunione si è svolta dalle 10.00 alle
10.30.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,00



16SMC0005900